



Bruxelles, **XXX**  
COMP A3  
[...] (2013) **XXX** draft

**REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE**

**del **XXX****

**che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione  
degli articoli 107 e 108 del trattato**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## INDICE

REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato....	3
CAPO I.....	15
CAPO II Requisiti procedurali.....	24
CAPO III Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuto .....	25
Sezione 1 — Aiuti a finalità regionale.....	25
Sezione 2 — Aiuti alle PMI.....	29
Sezione 3 — Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.....	35
Sezione 4 — Aiuti alla formazione.....	38
Sezione 5 — Aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili .....	38
Sezione 6 — Aiuti per la tutela dell'ambiente.....	40
CAPO IV Disposizioni finali .....	48
ALLEGATO I Definizioni.....	50
Definizioni relative agli aiuti a finalità regionale.....	52
Definizioni relative agli aiuti alle PMI.....	56
Definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.....	58
Definizioni relative agli aiuti per la tutela dell'ambiente .....	60
ALLEGATO II Definizione di PMI.....	63
ALLEGATO III Informazioni relative agli aiuti di Stato esentati alle condizioni previste dal presente regolamento.....	67
ALLEGATO IV Modulo per la domanda di aiuto per il riconoscimento dell'effetto di incentivazione di cui all'articolo 6.....	74
ALLEGATO V Disposizioni relative al sito web unico dello Stato membro.....	75

# REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

**che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),

[previa pubblicazione del progetto del presente regolamento [*riferimento alla GU*],]

[sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,]

considerando quanto segue:

- (1) I finanziamenti pubblici che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") costituiscono aiuti di Stato e devono essere notificati alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Con il regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio ha deciso, in conformità dell'articolo 109 del trattato, che le seguenti categorie possono essere esenti dall'obbligo di notifica: gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese ("PMI"), gli aiuti alla ricerca e sviluppo, gli aiuti per la tutela dell'ambiente, gli aiuti all'occupazione e alla formazione e gli aiuti conformi alla carta approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale. Su questa base la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato ("regolamento generale di esenzione per categoria")<sup>2</sup>, in vigore fino al 31 dicembre 2013.
- (2) Con la comunicazione "Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE"<sup>3</sup>, la Commissione ha dato l'avvio a una vasta riforma del quadro normativo in materia di aiuti di Stato. La modernizzazione persegue tre obiettivi principali: i) conseguire una

---

<sup>1</sup> GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE", COM(2012) 209 final dell'8.5.2012.

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo, contribuendo agli sforzi degli Stati membri per un uso più efficiente delle finanze pubbliche; ii) concentrare il controllo ex ante delle misure di aiuto da parte della Commissione sui casi che hanno il maggiore impatto sul mercato interno rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; iii) semplificare le norme e garantire decisioni più rapide, meglio informate e più solide, basate su motivazioni economiche chiare, un approccio comune e obblighi precisi.

- (3) Il presente regolamento consente una migliore definizione delle priorità delle attività di applicazione delle norme e una maggiore semplificazione e deve accompagnarsi a una maggiore trasparenza, una valutazione e un controllo effettivi del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato a livello nazionale e dell'Unione, mantenendo al contempo la proporzionalità e preservando le competenze istituzionali della Commissione e degli Stati membri.
- (4) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 ha consentito alla Commissione di definire meglio le condizioni alle quali talune categorie di aiuti possono essere considerate compatibili con il mercato interno e di ampliare il campo di applicazione delle esenzioni per categoria e, allo stesso tempo, ha evidenziato la necessità di rafforzare la trasparenza, controllare ed effettuare un'adeguata valutazione dei grandi regimi, tenendo conto dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato interno.
- (5) Le condizioni generali per l'applicazione del presente regolamento possono essere definite sulla base di un insieme di principi comuni atti a garantire che l'aiuto persegua obiettivi di interesse comune, risponda a fallimenti del mercato o a esigenze di coesione ben individuati, abbia un chiaro effetto di incentivazione, sia opportuno e proporzionato, sia concesso in piena trasparenza e sottoposto a un meccanismo di controllo e a una periodica valutazione e non incida sulla concorrenza e sugli scambi in misura maggiore a quanto sia accettabile dal punto di vista dell'interesse comune.
- (6) Qualsiasi aiuto che soddisfi tutte le condizioni sia generali che specifiche previste dal presente regolamento per le diverse categorie di aiuti deve essere esente dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
- (7) Gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non contemplati dal presente regolamento rimangono soggetti all'obbligo di notifica enunciato all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri possano notificare aiuti i cui obiettivi corrispondono a quelli perseguiti dal regolamento.
- (8) Alla luce del rischio di distorsione della concorrenza che presentano i grandi regimi, è necessario escludere dal campo di applicazione del presente regolamento i regimi la cui spesa annuale prevista o effettiva superi una soglia calcolata in base al PIL nazionale e un valore assoluto, soprattutto in vista di assoggettarli a valutazioni periodiche.
- (9) È opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati o agli aiuti ad attività connesse all'esportazione. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. In linea di principio, non dovrebbero costituire aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di

consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

- (10) Il presente regolamento deve applicarsi in linea di principio alla maggior parte dei settori dell'economia. Occorre tuttavia limitare il campo di applicazione del regolamento in alcuni settori in considerazione delle norme specifiche cui sono soggetti. Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, il presente regolamento deve applicarsi unicamente agli aiuti alla formazione, agli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, agli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili. Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, il presente regolamento deve applicarsi unicamente agli aiuti a finalità regionale al funzionamento (compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto in una regione ultraperiferica), agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, agli aiuti per la tutela dell'ambiente e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento ... della Commissione [*che sostituisce il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli*].
- (11) Ad eccezione degli aiuti alla formazione, per i quali esistono disposizioni specifiche nel regolamento della Commissione [regolamento agricolo di esenzione per categoria], è opportuno applicare il presente regolamento alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, purché siano soddisfatte alcune condizioni. Ai fini del presente regolamento, è opportuno che non siano considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che, una volta che l'Unione ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Il presente regolamento non deve essere pertanto applicabile né agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o alla quantità dei prodotti acquistati o immessi sul mercato né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione con i produttori primari.
- (12) Alla luce della decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive<sup>4</sup>, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti volti ad agevolare la chiusura di miniere di carbone. Ad eccezione di questa tipologia di aiuti, il presente regolamento si applica al settore del carbone tranne per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale.
- (13) La Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti a favore di un beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
- (14) È opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, i quali devono essere valutati alla luce degli

---

<sup>4</sup> GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24.

orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà<sup>5</sup>, al fine di evitarne l'elusione. Per motivi di certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri chiari che non richiedano una valutazione approfondita della situazione di un'impresa per determinare se si tratta di un'impresa in difficoltà ai fini del presente regolamento.

- (15) L'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato dipende fortemente dalla cooperazione degli Stati membri. Pertanto, è opportuno che questi prendano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, anche per quanto riguarda gli aiuti individuali concessi nel quadro di regimi soggetti ad esenzione per categoria.
- (16) Considerato il maggiore rischio di distorsione della concorrenza che gli aiuti di importo elevato presentano sia individualmente che cumulativamente, occorre che essi siano valutati dalla Commissione già dalla loro notifica. Nell'ambito del presente regolamento, è pertanto opportuno fissare una soglia per ogni categoria di aiuto, ad un livello che tenga conto della categoria di aiuto in questione e del suo probabile effetto sulla concorrenza. Gli aiuti di importo superiore a tali soglie restano quindi soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
- (17) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi ("aiuti trasparenti"). Per taluni specifici strumenti di aiuto, quali i prestiti, le garanzie, le misure fiscali, le misure di finanziamento del rischio e, in particolare, gli anticipi rimborsabili, il presente regolamento deve definire le condizioni alle quali tali strumenti possono essere considerati trasparenti. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie devono essere considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi "esenti" previsti per i rispettivi tipi di impresa. Ad esempio, per quanto riguarda le piccole e medie imprese, la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie<sup>6</sup> precisa i livelli di premi annuali al di sopra dei quali si ritiene che una garanzia dello Stato non costituisca aiuto.
- (18) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo all'ulteriore sviluppo di attività o progetti, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe anche a condizioni di mercato. Gli aiuti devono essere esenti dalla notifica a norma del presente regolamento solo se i lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati iniziano dopo che il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto.
- (19) ***OPZIONE AGGIUNTIVA RELATIVA ALL'EFFETTO DI INCENTIVAZIONE PER LE GRANDI IMPRESE:*** *Nel caso in cui il beneficiario di un aiuto contemplato dal presente regolamento sia una grande impresa, è opportuno che lo Stato membro verifichi, oltre alle condizioni che si applicano alle PMI, se il beneficiario ha analizzato, in un documento interno, la fattibilità del progetto o dell'attività sovvenzionati in presenza o in assenza dell'aiuto. Lo Stato membro deve verificare che tale documento interno confermi un aumento sostanziale delle dimensioni o della*

---

<sup>5</sup> GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2, prorogati dalla comunicazione della Commissione relativa alla proroga dell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1° ottobre 2004, GU C 296 del 2.10.2012, pag. 3.

<sup>6</sup> GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

*portata del progetto o dell'attività, un aumento sostanziale dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività sovvenzionati o una riduzione sostanziale dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati. Per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale, l'effetto di incentivazione può essere comprovato anche sulla base del fatto che il progetto di investimento non sarebbe stato realizzato in quanto tale nella regione assistita interessata in assenza di aiuti.*

- (20) Data la difficoltà di calcolare nella maggior parte dei casi l'effetto di incentivazione di un aiuto ad hoc concesso a grandi imprese, è opportuno che tale forma di aiuto sia esclusa dal campo di applicazione del presente regolamento. La Commissione esaminerà l'esistenza dell'effetto di incentivazione di detto aiuto nel contesto della notifica e, sulla base dei criteri stabiliti nelle discipline, negli orientamenti o in altre disposizioni comunitarie vigenti in materia. **OPZIONE ALTERNATIVA PER GLI AIUTI AD HOC CONCESSI A GRANDI IMPRESE:** *È opportuno includere nel campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese, a condizione che lo Stato membro abbia prima verificato che la documentazione preparata dal beneficiario confermi un aumento significativo delle dimensioni, della portata o dell'importo del progetto o dell'attività.*
- (21) Per i regimi fiscali automatici è opportuno continuare a prevedere una condizione specifica per quanto riguarda l'effetto di incentivazione, in quanto gli aiuti previsti nell'ambito di tali regimi sono concessi secondo procedure diverse da quelle applicate alle altre categorie di aiuto. Secondo tale condizione specifica, i regimi in questione devono essere stati adottati prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati. Questa condizione non si applica tuttavia nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi fiscali precedenti. Per la valutazione dell'effetto di incentivazione di tali regimi, il momento cruciale è quello in cui la misura fiscale è stata attuata la prima volta nel regime originario, al quale poi è subentrato il regime successivo.
- (22) Nel caso degli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali, degli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti e degli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, si può presumere che vi sia un effetto di incentivazione a condizione che siano soddisfatte le condizioni specifiche previste dal presente regolamento per tali categorie di aiuti.
- (23) Per garantire che gli aiuti siano proporzionati e limitati all'importo necessario, occorre che, nella misura del possibile, gli importi massimi di aiuto siano definiti in termini di intensità di aiuto rispetto a una serie di costi ammissibili. Qualora non si riesca a fissare le intensità massime di aiuto, a causa dell'impossibilità di individuare i costi ammissibili o della necessità di introdurre strumenti più semplici per aiuti di importo ridotto, occorre fissare importi massimi di aiuto in termini nominali al fine di garantire la proporzionalità delle misure di aiuto. Sulla base dell'esperienza acquisita dalla Commissione, è opportuno che le intensità massime di aiuto e gli importi massimi di aiuto siano fissati a un livello che consenta di ridurre quanto più possibile le distorsioni della concorrenza nel settore sovvenzionato e di rimediare adeguatamente a uno specifico fallimento del mercato o risolvere un determinato problema di coesione. Per quanto concerne gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, l'intensità di aiuto deve rispettare le intensità di aiuto ammissibili nel quadro delle carte degli aiuti a finalità regionale.

- (24) Per il calcolo dell'intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Gli aiuti erogabili in più rate devono essere attualizzati al loro valore al momento della concessione. Anche i costi ammissibili devono essere attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni deve essere il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, come stabilito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione<sup>7</sup>. Per individuare i costi ammissibili occorrono prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Se gli aiuti vengono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, le rate di aiuto devono essere attualizzate in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva. Occorre incoraggiare il ricorso agli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, in quanto questi strumenti di condivisione del rischio consentono di rafforzare l'effetto di incentivazione dell'aiuto. È quindi opportuno stabilire che, qualora gli aiuti siano concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità di aiuto applicabili previste nel presente regolamento possano essere aumentate, tranne nel caso degli aiuti a finalità regionale (che possono essere esentati solo se sono conformi alle carte approvate).
- (25) Nel caso di agevolazioni fiscali su imposte dovute in futuro, il tasso di riferimento applicabile e l'importo esatto delle rate di aiuto potrebbero non essere noti in anticipo. In tal caso, è opportuno che gli Stati membri definiscano anticipatamente un massimale per il valore attualizzato dell'aiuto che rispetti l'intensità di aiuto applicabile. Successivamente, una volta noto l'importo della rata di aiuto a una determinata data, l'attualizzazione può effettuarsi sulla base del tasso di riferimento applicabile in quel momento. Dall'importo totale del massimale ("importo limitato") occorre dedurre il valore attualizzato di ogni rata di aiuto.
- (26) Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento, occorre tenere conto dell'importo totale delle misure di aiuto di Stato concesse all'attività o al progetto sovvenzionati, indipendentemente dalle modalità di finanziamento di tale sostegno. Nella misura in cui la Commissione valuta globalmente l'importo complessivo del sostegno pubblico quando autorizza fondi dell'Unione che gestisce in modo centralizzato e ne garantisce la coerenza con le norme in materia di aiuti di Stato, nel verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto non si deve tener conto dei finanziamenti dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro e non costituiscono aiuto di Stato.
- (27) È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti. Gli aiuti esentati dal presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto compatibile esentato a norma dello stesso regolamento o autorizzato dalla Commissione purché queste misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili. Qualora diverse fonti di aiuto riguardino gli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — il cumulo deve essere consentito fino all'intensità di aiuto o all'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento. È inoltre opportuno che il presente regolamento introduca norme specifiche per il cumulo tra misure di aiuto con

---

<sup>7</sup> GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.



e senza costi ammissibili individuabili, per il cumulo con aiuti de minimis e per il cumulo con gli aiuti a favore dei lavoratori disabili.

- (28) Poiché gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono, in linea di principio, vietati, è importante che tutte le parti abbiano la possibilità di verificare se un aiuto è concesso in conformità con le norme applicabili. La trasparenza degli aiuti di Stato è, quindi, essenziale per la corretta applicazione delle norme del trattato e favorisce un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficienza della spesa pubblica. In un obiettivo di trasparenza, il presente regolamento deve prevedere l'obbligo per ogni Stato membro di istituire un unico sito web sugli aiuti di Stato, il quale dovrebbe funzionare in modo a se stante o riunire informazioni da diversi siti (portale). Gli Stati membri devono pubblicare su questo sito web informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento in un formato standardizzato, il testo integrale di ciascuna misura di aiuto e informazioni sulla concessione degli aiuti individuali. Tale obbligo deve costituire una condizione affinché l'aiuto individuale sia considerato compatibile con il mercato interno. Il sito web della Commissione deve contenere i collegamenti ai siti web sugli aiuti di Stato di tutti gli Stati membri. In conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento.
- (29) Per garantire un controllo efficace delle misure di aiuto conformemente al regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prevedere che gli Stati membri siano tenuti a riferire in merito alle misure di aiuto esentate a norma del presente regolamento e in merito all'applicazione dello stesso. Per consentire alla Commissione di controllare meglio gli effetti cumulativi dell'aiuto, gli Stati membri devono riferire sulle misure di aiuto individuali che superano un certo importo. È inoltre opportuno stabilire norme relative ai dati che gli Stati membri devono conservare in merito agli aiuti esentati a norma del presente regolamento, in conformità del termine di prescrizione di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999<sup>8</sup>.
- (30) Per rafforzare l'efficacia delle disposizioni generali di compatibilità di cui al capo I del presente regolamento nonché delle disposizioni relative ai requisiti procedurali di cui al capo II, occorre prevedere la possibilità che la Commissione revochi il beneficio dell'esenzione per categoria per misure di aiuto future in caso di mancato rispetto dei requisiti previsti nei suddetti capi. La Commissione può limitare la revoca del beneficio dell'esenzione per categoria alle misure a favore di taluni beneficiari o a quelle adottate da talune autorità. Qualora non soddisfino le condizioni generali di compatibilità di cui al capo I, gli aiuti concessi non sono coperti dal presente regolamento e costituiscono, pertanto, aiuti illegali che la Commissione valuterà nel quadro della pertinente procedura stabilita nel regolamento (CE) n. 659/1999. In caso di non rispetto dei requisiti di cui al capo II, la revoca del beneficio dell'esenzione per categoria per misure di aiuto future non incide sul fatto che le misure passate hanno beneficiato dell'esenzione per categoria.
- (31) Per eliminare le differenze che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e onde facilitare il coordinamento tra diverse iniziative dell'Unione e nazionali relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, è necessario che la definizione di PMI utilizzata ai fini del presente regolamento si basi

---

<sup>8</sup> GUL 83 del 27.3.1999, pag. 1.

sulla definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese<sup>9</sup>.

- (32) Gli aiuti a finalità regionale, essendo volti a colmare gli svantaggi delle regioni sfavorite, promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso. L'obiettivo di tali aiuti è incoraggiare lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite incentivi agli investimenti e la creazione di posti di lavoro in un contesto sostenibile. Nelle zone che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, si possono concedere aiuti a finalità regionale al fine di promuovere la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di stabilimenti esistenti, la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Poiché, rispetto alle PMI, le grandi imprese tendono ad essere meno esposte agli svantaggi regionali quando investono in una zona che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti a finalità regionale a favore delle grandi imprese devono essere esenti dall'obbligo di notifica solo per investimenti iniziali a favore di nuove attività in queste zone (aiuti per investimenti in nuovi settori o diversificazione degli stabilimenti esistenti in nuovi prodotti).
- (33) Se un regime di aiuti a finalità regionale è destinato a particolari settori dell'economia, gli obiettivi e i probabili effetti del regime possono essere settoriali piuttosto che orizzontali. Pertanto i regimi settoriali non possono essere esenti dall'obbligo di notifica. Tuttavia, all'atto della notifica, la Commissione può valutarne i possibili effetti positivi nel quadro degli orientamenti o delle discipline in vigore. Ciò vale, in particolare, per i regimi di aiuti a finalità regionale a favore di attività economiche nel settore del carbone, della costruzione navale, dei trasporti e delle infrastrutture aeroportuali. Nondimeno, in considerazione delle caratteristiche specifiche di taluni settori, come quello dell'acciaio e delle fibre sintetiche, si ritiene che gli effetti negativi degli aiuti a finalità regionale in questi settori non possano essere superati dagli effetti positivi in termini di coesione e pertanto non possono essere concessi aiuti. Per contro, considerato che il settore del turismo svolge un ruolo importante nelle economie nazionali e, in generale, esercita un effetto particolarmente positivo sullo sviluppo regionale, è opportuno che siano esenti dall'obbligo di notifica i regimi di aiuti a finalità regionale a favore delle attività turistiche.
- (34) Per ridurre al minimo l'impatto distorsivo sul mercato interno dell'energia e garantire una maggiore attenzione all'incremento di efficienza, gli investimenti nelle regioni assistite a favore dell'energia derivante dalle fonti rinnovabili, della cogenerazione e del teleriscaldamento efficiente sono consentiti alle condizioni stabilite nella sezione sulla tutela dell'ambiente del presente regolamento. Non sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato gli aiuti di Stato a favore della produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili e delle infrastrutture dell'energia, a causa del probabile effetto altamente distorsivo di tali aiuti sul mercato interno dell'energia.
- (35) Vista l'importanza delle strategie di sviluppo regionale, gli investimenti che non rientrano in programmi operativi devono essere selezionati in base al loro contributo alle strategie di sviluppo regionale delle zone interessate. A tal fine, gli Stati membri possono basarsi su valutazioni di regimi di aiuti di Stato precedenti, su valutazioni di impatto realizzate dalle autorità che concedono gli aiuti o su pareri di esperti.

---

<sup>9</sup> GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Per garantire che i regimi di aiuto conseguano gli obiettivi delle strategie di sviluppo regionale, gli obiettivi devono essere chiaramente specificati. Un sistema di punteggi consentirebbe all'autorità che concede l'aiuto di definire le priorità e selezionare gli investimenti in base agli obiettivi.

- (36) Per evitare di favorire il fattore "capitale" di un investimento rispetto al fattore "lavoro", deve essere possibile misurare gli aiuti a finalità regionale agli investimenti sulla base dei costi di investimento oppure dei costi salariali relativi ai posti di lavoro creati direttamente da un progetto d'investimento.
- (37) Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti non devono essere esenti dall'obbligo di notifica nel caso in cui siano concessi a un beneficiario il quale, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, ha chiuso la stessa o un'analogha attività produttiva in un'altra zona del SEE o ha concretamente in programma di cessarla entro i due anni successivi al completamento dell'investimento.
- (38) La Commissione ha acquisito sufficiente esperienza nell'applicazione all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato agli aiuti a finalità regionale al funzionamento volti a compensare i costi del trasporto di merci prodotte nelle regioni ultraperiferiche o in zone scarsamente popolate o i sovraccosti di produzione e di funzionamento (diversi dai costi di trasporto) sostenuti dai beneficiari stabiliti nelle regioni ultraperiferiche. Gli aiuti che compensano i sovraccosti nelle regioni periferiche possono considerarsi compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo a condizione che il loro livello sia limitato a una certa proporzione del reddito generato dalle imprese interessate nelle regioni ultraperiferiche in questione. Per ridurre al minimo l'impatto ambientale e le emissioni, l'aiuto sarà calcolato sulla base del mezzo di trasporto che comporta il minor costo esterno per l'ambiente, compreso in termini di uso di energia.
- (39) Gli investimenti corrispondenti alle priorità di Europa 2020 nelle tecnologie verdi, nella RSI, nel passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio che vengono attuati nelle regioni meno sviluppate possono ricevere importi più elevati di aiuto tramite maggiorazioni regionali. Se non diversamente specificato nel presente regolamento, questi investimenti iniziali possono ricevere un sostegno alle condizioni previste nelle diverse sezioni del presente regolamento.
- (40) Le PMI svolgono un ruolo determinante per la creazione di posti di lavoro e costituiscono, più in generale, un fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Tuttavia, il loro sviluppo può essere ostacolato da fallimenti del mercato che provocano loro svantaggi tipici. Infatti, le PMI hanno spesso difficoltà di accesso al capitale o ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che tali imprese possono offrire. Inoltre, la limitatezza delle risorse di cui dispongono può ridurre la possibilità che accedano all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Per favorire lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, è pertanto necessario che il presente regolamento esenti alcune categorie di aiuti quando tali aiuti sono concessi a favore delle PMI.
- (41) Alla luce degli svantaggi specifici e delle differenze esistenti tra le piccole e le medie imprese, si possono fissare diverse intensità di base e diverse maggiorazioni.
- (42) L'esperienza maturata nell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese sembra indicare che esistono, nell'Unione, alcuni fallimenti specifici

del mercato del capitale di rischio che riguardano determinati tipi di investimenti in determinate fasi dello sviluppo aziendale. Tali fallimenti del mercato derivano da una corrispondenza imperfetta tra la domanda e l'offerta di capitale di rischio. Di conseguenza, il livello di capitale di rischio fornito sul mercato può rivelarsi troppo esiguo e le imprese non ottengono i finanziamenti, benché dotate di un modello aziendale valido e di prospettive di crescita. La principale ragione del fallimento del mercato relativamente ai mercati del capitale di rischio, che incide in particolare sull'accesso delle PMI al capitale e che può giustificare l'intervento pubblico, risiede nell'imperfezione e nell'asimmetria dell'informazione. Ciò incide non solo sull'erogazione di capitale di rischio ma ostacola anche l'accesso al finanziamento del debito per talune PMI. Pertanto, è opportuno che siano esenti, a determinate condizioni, dall'obbligo di notifica le misure di finanziamento del rischio che cercano di attrarre capitali privati per l'erogazione di finanziamento del rischio a PMI non quotate che soffrono di un deficit di finanziamento e che garantiscano decisioni d'investimento orientate al profitto e una gestione commerciale dei fondi degli intermediari finanziari.

- (43) A talune condizioni, possono essere considerati compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti all'avviamento per le PMI, gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate in PMI e gli aiuti per i costi di esplorazione delle PMI che non hanno ancora effettuato la loro prima vendita commerciale o che operano da meno di cinque anni dalla loro prima vendita commerciale su un mercato.
- (44) Le PMI che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea hanno spesso difficoltà a finanziare i costi aggiuntivi che derivano dalla cooperazione tra partner situati in diverse regioni e in diversi Stati membri. Vista l'importanza della cooperazione territoriale europea nel quadro della politica di coesione dell'Unione, gli aiuti per i costi di cooperazione legati a progetti previsti dal regolamento [COM(2011) 611 FESR/CTE] devono essere esenti dall'obbligo di notifica.
- (45) La promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione costituisce un obiettivo importante per l'interesse comune. Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI possono contribuire alla crescita economica sostenibile, rafforzare la competitività e promuovere l'occupazione. L'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 e della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI dimostra che i fallimenti di mercato possono impedire che il mercato raggiunga il volume di produzione ottimale e provocare inefficienze. Queste sono generalmente legate ad esternalità, a ricadute in termini di beni pubblici/conoscenza, informazione imperfetta e asimmetrica e problemi di coordinamento e di messa in rete.
- (46) Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione rivestono un'importanza particolare per le PMI, le quali possono incontrare difficoltà ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici, al trasferimento di conoscenze o a personale altamente qualificato. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità e gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, compresi gli aiuti per finanziare i costi connessi ai diritti di proprietà industriale delle PMI possono ovviare a questi problemi e devono pertanto essere esenti, a determinate condizioni, dall'obbligo di notifica.
- (47) Per quanto riguarda gli aiuti alla ricerca e sviluppo, la parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente nelle categorie della ricerca fondamentale, della ricerca industriale o dello sviluppo sperimentale. Se un progetto prevede attività

diverse, occorrerà precisare per ciascuna di esse se rientra nella categoria della ricerca fondamentale, della ricerca industriale o dello sviluppo sperimentale oppure in nessuna di esse. La classificazione non deve necessariamente seguire un ordine cronologico, ossia ripercorrere le varie fasi dalla ricerca fondamentale ad attività più prossime al mercato. Un'attività realizzata in una fase inoltrata del progetto può quindi essere classificata come ricerca industriale. Analogamente, un'attività realizzata in una fase iniziale può rientrare nella categoria dello sviluppo sperimentale. La parte sovvenzionata del progetto può altresì includere studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca.

- (48) Per aprire nuovi orizzonti alla ricerca e all'innovazione, diventano sempre più necessarie infrastrutture di ricerca di alta qualità in quanto attraggono ricercatori da tutto il mondo e sono essenziali soprattutto per le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per le principali tecnologie abilitanti. Le infrastrutture pubbliche di ricerca devono continuare a collaborare con la ricerca industriale. Occorre garantire l'accesso a infrastrutture di ricerca a finanziamento pubblico secondo modalità e condizioni di mercato trasparenti e non discriminatorie. Se tali condizioni non sono rispettate, la misura di aiuto non può essere esente dall'obbligo di notifica. Una determinata infrastruttura di ricerca può essere detenuta, gestita e utilizzata da più soggetti e può essere utilizzata in modo cooperativo da enti pubblici e imprese.
- (49) Le infrastrutture di ricerca possono servire per attività economiche e non economiche. Per evitare che alcune attività economiche possano beneficiare indebitamente di aiuti di Stato tramite il finanziamento pubblico di attività non economiche, è necessario poter facilmente distinguere i costi di finanziamento delle attività economiche e di quelle non economiche. Se un'infrastruttura è utilizzata sia per attività economiche che non economiche, i finanziamenti pubblici rientrano nelle norme in materia di aiuti di Stato solo nella misura in cui coprono i costi connessi ad attività economiche. Se l'infrastruttura è utilizzata quasi esclusivamente per attività non economiche, può essere interamente esclusa dalle norme in materia di aiuti di Stato anche se viene utilizzata per un'attività economica puramente accessoria, ossia un'attività che è direttamente collegata al funzionamento dell'infrastruttura o ad esso necessaria oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e che abbia un'applicazione limitata.
- (50) La promozione della formazione e dell'assunzione/dell'occupazione dei lavoratori svantaggiati e disabili rappresenta un obiettivo fondamentale delle politiche socioeconomiche dell'Unione e degli Stati membri.
- (51) La formazione induce solitamente esternalità positive per la società nel suo complesso, in quanto aumenta la riserva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere, migliora la competitività dell'industria dell'Unione e svolge un ruolo importante nella strategia dell'Unione a favore dell'occupazione. Aiuti di questo tipo devono quindi, a determinate condizioni, essere esenti dall'obbligo di notifica. Tenuto conto degli svantaggi particolari che le PMI si trovano ad affrontare e dei costi relativi più elevati che esse devono sostenere per investire nella formazione, occorre aumentare, nel caso delle PMI, le intensità di aiuto esentate in virtù del presente regolamento. Occorre inoltre aumentare le intensità di aiuto esentate dal presente regolamento se la formazione è destinata a lavoratori disabili o svantaggiati. Le caratteristiche della formazione nel settore dei trasporti marittimi giustificano un'impostazione specifica per tale settore.

- (52) Alcune categorie di lavoratori disabili o svantaggiati incontrano ancora notevoli difficoltà per accedere al mercato del lavoro e per rimanervi. Per questo motivo, appare giustificata l'adozione, da parte delle autorità pubbliche, di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il livello occupazionale di queste categorie di lavoratori, in particolare dei giovani. Il costo del lavoro rientra nei normali costi operativi di ogni impresa. È quindi particolarmente importante che gli aiuti all'occupazione in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili abbiano un effetto positivo sui livelli di occupazione di tali categorie di lavoratori e non si limitino a permettere alle imprese di ridurre costi che dovrebbero altrimenti sostenere integralmente. È pertanto opportuno che tali aiuti siano esenti dall'obbligo di notifica, se verosimilmente aiutano queste categorie di lavoratori ad accedere o riaccedere al mercato del lavoro e a rimanervi.
- (53) La crescita sostenibile per un'economia efficiente dal punto di vista delle risorse, più verde e più competitiva è una delle componenti principali della strategia di crescita del programma Europa 2020. Lo sviluppo sostenibile dipende, tra le altre cose, da un livello elevato di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. I fallimenti di mercato che si verificano nel settore della tutela dell'ambiente fanno sì che, in normali condizioni di mercato, le imprese non sempre hanno un incentivo a ridurre l'inquinamento che provocano, giacché una tale riduzione potrebbe aumentare i loro costi senza procurare loro benefici.
- (54) Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione nel corso dell'applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, alcune misure di aiuto possono essere incluse nell'esenzione dall'obbligo di notifica: tra queste, le misure nei settori dell'uso efficiente delle risorse, dei cambiamenti climatici e delle misure di risparmio energetico che comportano un beneficio ambientale.
- (55) In particolare, contribuiscono a un uso efficiente delle risorse le misure di risparmio energetico e di efficienza energetica, la cogenerazione e il teleriscaldamento. Le misure che incentivano le imprese a conseguire un livello di tutela dell'ambiente superiore a quanto previsto dalle norme dell'Unione possono contribuire in misura più ampia all'uso efficiente delle risorse e alla tutela dell'ambiente, mentre gli aiuti per la bonifica dei siti contaminati, che possono essere giustificati nei casi in cui non si può individuare il responsabile dell'inquinamento, mirano nello specifico a riparare danni ambientali. A questo proposito, si fa riferimento, tra l'altro, alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale<sup>10</sup>, modificata dalla direttiva 2006/21/CE<sup>11</sup> e dalla direttiva 2009/31/CE<sup>12</sup>.
- (56) Per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di energie rinnovabili e nella misura in cui occorra un sostegno aggiuntivo oltre a un quadro normativo quale il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione, il presente regolamento prevede la possibilità di concedere aiuti sulla base di una procedura di gara competitiva

---

<sup>10</sup> GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

<sup>11</sup> Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE, GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.

<sup>12</sup> Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006, GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

tecnologicamente neutra e aperta a offerenti al di là dei confini nazionali. Questo processo può aiutare l'Unione a conseguire i propri obiettivi in modo efficiente sotto il profilo dei costi, limitando le distorsioni sul mercato interno. In questo contesto, gli Stati membri sono incoraggiati ad attuare i meccanismi di cooperazione previsti nella direttiva 2009/28/CE, affinché l'energia sovvenzionata rientri tra i loro obiettivi nazionali.

- (57) I prezzi negativi sono dovuti a un'offerta eccessiva di energia elettrica, che si può verificare anche a causa di condizioni meteorologiche favorevoli. I produttori di energia rinnovabile possono portare avanti la produzione fintantoché i prezzi crollano al di sotto del valore dell'aiuto. Da un lato, questa situazione può indurre i produttori a interrompere la produzione o a finanziarne il proseguimento, dall'altro, può incentivarli ad adottare misure di gestione della domanda così da poter reagire in modo più flessibile al crollo dei prezzi dell'energia elettrica.
- (58) Occorre inoltre garantire che, nel fornire sostegno alle energie rinnovabili, siano soddisfatte le condizioni di sostenibilità applicabili. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per l'uso di biomassa sono esenti solo nella misura in cui gli investimenti sovvenzionati sono utilizzati esclusivamente per tale uso, una volta adottate le condizioni di sostenibilità.
- (59) Gli aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali ai sensi della direttiva 2003/96/CE<sup>13</sup> a favore della tutela dell'ambiente di cui al presente regolamento possono contribuire indirettamente alla tutela dell'ambiente e devono essere limitati ad un periodo di dieci anni. Allo scadere di tale periodo, è opportuno che gli Stati membri riconsiderino l'adeguatezza degli sgravi fiscali in questione. Tuttavia, se un articolo specifico del presente regolamento riguarda la misura di aiuto prevista sotto forma di esenzione fiscale, si applica il presente articolo.
- (60) Per determinare la compatibilità degli aiuti con l'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, è essenziale calcolare correttamente gli investimenti o i costi di produzione aggiuntivi necessari alla tutela dell'ambiente. Considerate le difficoltà che potrebbero sorgere, soprattutto per determinare i sovraccosti derivanti dall'investimento volto alla tutela dell'ambiente, il presente regolamento prevede una metodologia semplificata per il calcolo dei costi d'investimento ambientale limitati a intensità massime di aiuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO I

### *Articolo 1*

#### ***Campo di applicazione***

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:
  - (a) aiuti a finalità regionale;
  - (b) aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti;
  - (c) aiuti per la tutela dell'ambiente;

---

<sup>13</sup> GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

- (d) aiuti alla ricerca e sviluppo;
- (e) aiuti all'innovazione a favore delle PMI;
- (f) aiuti alla formazione;
- (g) aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e disabili.

2. Il presente regolamento non si applica:

- (a) ai regimi la cui spesa pubblica annuale prevista o effettiva superi lo 0,01% del prodotto interno lordo (PIL) dello Stato membro interessato nel precedente anno civile<sup>14</sup> e la cui dotazione annuale prevista o effettiva superi 100 milioni di EUR. Questi regimi sono notificati a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato entro sei mesi dalla data in cui è soddisfatta la condizione di cui sopra. Se in un periodo di tre anni vengono attuati nello stesso Stato membro diversi regimi con caratteristiche identiche o molto simili, questi sono esaminati congiuntamente ai fini dell'applicazione della presente disposizione;
- (b) agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- (c) agli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

3. Il presente regolamento non si applica:

- (a) agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio<sup>15</sup>; in questo settore, tuttavia, il presente regolamento si applica agli aiuti alla formazione, agli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, agli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili;
- (b) agli aiuti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; in questo settore, tuttavia, il presente regolamento si applica alla compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), agli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI, agli aiuti per la tutela dell'ambiente e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili;
- (c) agli aiuti a favore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
  - i) aiuti alla formazione;
  - ii) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure
  - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

---

<sup>14</sup> Sulla base dei dati annuali di Eurostat sul PIL nazionale misurato in standard di potere d'acquisto (SPA).

<sup>15</sup> GUL 17 del 21.1.2000, pag. 22.



- (d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione n. 2010/787 Consiglio<sup>16</sup>;
  - (e) alle categorie di aiuti a finalità regionale elencate all'articolo 14.
4. Il presente regolamento non si applica:
- (a) ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
  - (b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);
  - (c) agli aiuti alle imprese in difficoltà;
  - (d) agli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese, ad eccezione degli aiuti ad hoc intesi ad integrare aiuti concessi in base a regimi di aiuti a finalità regionale agli investimenti.

*OPZIONE ALTERNATIVA: la presente disposizione è stata soppressa — gli aiuti ad hoc a favore di grandi imprese sono disciplinati dal regolamento generale di esenzione per categoria; vedi le condizioni più rigide per quanto riguarda l'effetto di incentivazione di cui all'articolo 6.*

5. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinate o il loro metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:
- (a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato;
  - (b) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
  - (c) le misure di aiuto che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

## *Articolo 2* **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I.

## *Articolo 3* **Condizioni per l'esenzione**

1. I regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuto e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni pertinenti di cui al capo III.
2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire il rispetto effettivo del presente regolamento, compreso nel caso degli aiuti individuali concessi nel

---

<sup>16</sup> GUL 336 del 21.12.2010, pag. 24.

quadro di regimi che sono esenti dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento.

*Articolo 4*  
***Soglie di notifica***

Il presente regolamento non si applica agli aiuti individuali, concessi ad hoc o nel quadro di un regime, il cui equivalente sovvenzione lordo superi le seguenti soglie:

- (a) aiuti a finalità regionale agli investimenti: il 75% dell'importo massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di EUR applicando l'intensità massima di aiuto prevista in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui è concesso l'aiuto;
- (b) aiuti agli investimenti a favore delle PMI: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
- (c) aiuti al finanziamento del rischio: si applicano le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 9;
- (d) aiuti all'avviamento: si applicano le disposizioni dell'articolo 20, paragrafi 3 e 4;
- (e) aiuti per i costi di cooperazione delle PMI collegati a progetti CTE: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;
- (f) aiuti alla ricerca e sviluppo;
  - i) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale: 40 milioni di EUR per impresa e per progetto;
  - ii) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto;
  - iii) se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: [10] milioni di EUR per impresa e per progetto;
  - iv) se gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) possono essere maggiorati del [50]%;
  - v) se il progetto è un progetto EUREKA o è attuato da un'impresa comune istituita in base all'articolo 187 del trattato, gli importi di cui ai punti ai punti i), ii) e iii) possono essere raddoppiati;
  - vi) aiuti per studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: [7,5] milioni di EUR per studio;
  - vii) se gli aiuti riguardano la creazione o l'ammodernamento di un'infrastruttura di ricerca: [15] milioni di EUR per infrastruttura;
- (g) aiuti all'innovazione a favore delle PMI: 5 milioni di EUR a beneficiario;

- (h) aiuti alla formazione: 2 milioni di EUR per progetto di formazione;
- (i) aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;
- (j) aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di costi salariali: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;
- (k) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;
- (l) aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresi gli aiuti per gli studi ambientali: [7,5] milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento.

*Articolo 5*  
***Trasparenza degli aiuti***

1. Il presente regolamento si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti.
2. In particolare, sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuto:
  - (a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;
  - (b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
  - (c) gli aiuti concessi sotto forma di garanzie:
    - i) se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi "esenti" di cui in una comunicazione della Commissione<sup>17</sup>; oppure
    - ii) se prima dell'attuazione, la metodologia utilizzata per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo della garanzia è stata approvata previa notifica alla Commissione nel quadro di un regolamento da essa adottato nel settore degli aiuti di Stato e tale metodologia si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento;
  - (d) gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;
  - (e) gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 19;
  - (f) aiuti all'avviamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20;
  - (g) gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili se l'importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione.

<sup>17</sup>

L'attuale comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

*Articolo 6*  
***Effetto di incentivazione***

1. Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.
2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato nel modulo di cui all'allegato IV.
3. *OPZIONE AGGIUNTIVA 1 PER LE GRANDI IMPRESE: si ritiene che gli aiuti alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a soddisfare la condizione stabilita al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto individuale in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario soddisfa uno o più dei seguenti criteri:*
  - (a) *che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto/dell'attività;*
  - (b) *che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività;*
  - (c) *che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività;*
  - (d) *che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati;*
  - (e) *nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui all'articolo 15, che, in mancanza di aiuto, il progetto di investimento non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella regione assistita interessata.*
4. In deroga al paragrafo 2, si considera che le misure fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - (a) la misura fiscale introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e
  - (b) la misura fiscale è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati; questa condizione non si applica tuttavia nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi fiscali precedenti.
5. In deroga al paragrafo 2, si presume che le seguenti categorie di aiuti abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le condizioni previste dalle disposizioni specifiche applicabili del capo III:
  - (a) aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali in conformità dell'articolo 28,
  - (b) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili in conformità dell'articolo 29;
  - (c) aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti in conformità degli articoli 17 e 18;
  - (d) aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 35.

*Articolo 7*  
**Proporzionalità**

1. Il presente regolamento si applica esclusivamente agli aiuti proporzionati.
2. Gli aiuti esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato a norma del presente regolamento sono considerati proporzionati se soddisfano le intensità massima di aiuto o gli importi massimi di aiuto di cui al capo III.

*Articolo 8*  
**Intensità di aiuto e costi ammissibili**

1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
2. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto.
3. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione.
4. Se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva.
5. Se gli aiuti sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di [10] punti percentuali.
6. Se si concedono aiuti a finalità regionale sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità massime di aiuto fissate in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto non possono essere aumentate.

*Articolo X*  
**Status di PMI**

*[Se l'esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato è circoscritta alle PMI o a queste si applicano condizioni più favorevoli a norma del presente regolamento, una PMI può beneficiare di tale esenzione o di condizioni più favorevoli a norma del regolamento a condizione che non perda il suo status di PMI entro [x] anni dalla concessione dell'aiuto, perché è diventata un'impresa associata o collegata di una grande impresa ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato II.]*

*Articolo 9*  
**Cumulo**

1. Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale delle

misure di sostegno pubblico a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dalle modalità di finanziamento delle misure. Non bisogna tener conto, tuttavia, dei finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalla Commissione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro e non costituiscono aiuti di Stato, se tali finanziamenti e i finanziamenti nazionali sono valutati insieme ai fini del rispetto dei regolamenti europei.

2. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:
  - (a) con qualsiasi altro aiuto di Stato, purché queste misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
  - (b) con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.
3. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili.
4. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con alcun aiuto "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.
5. In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli aiuti a favore dei lavoratori disabili di cui agli articoli 28 e 29 possono essere cumulati con gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

#### *Articolo 10*

#### ***Pubblicazione e informazione***

1. Lo Stato membro interessato pubblica in un unico sito web sugli aiuti di Stato oppure in un unico sito web che riunisca informazioni di diversi siti web:
  - (a) informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento in un formato standardizzato di cui all'allegato III;
  - (b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto, comprese le sue modifiche, o un collegamento che vi dia accesso;
  - (c) informazioni su ciascun aiuto individuale concesso, nel formato standardizzato di cui alla parte III dell'allegato III.
2. Le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato V, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate e disponibili per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto.
3. Il testo integrale del regime o della misura ad hoc di cui al paragrafo 1 comprende, in particolare, un riferimento esplicito al presente regolamento che menzioni il titolo e il riferimento di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e alle

disposizioni specifiche del capo III relative a tale atto oppure, se del caso, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Il testo deve includere le disposizioni di attuazione e le modifiche.

4. La Commissione pubblica:
- (a) sul suo sito web, i collegamenti ai siti web sugli aiuti di Stato, di cui al paragrafo 1;
  - (b) nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1, lettera a).

#### *Articolo 11*

#### ***Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria***

Se lo Stato membro interessato concede aiuti presumibilmente esenti dall'obbligo di notifica a norma del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nel presente capo e nel capo III o non adempie all'obbligo di cui al capo II, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Le misure da notificare possono comprendere, in particolare, quelle adottate a favore di taluni beneficiari o quelle adottate da talune autorità dello Stato membro interessato.

## **CAPO II**

### **Requisiti procedurali**

#### *Articolo 12*

#### **Comunicazione di informazioni**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

- (a) attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione<sup>18</sup>, le informazioni sintetiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), insieme ad un collegamento che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;
- (b) informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 3 milioni di EUR, ad eccezione degli aiuti di cui alla sezione 5, nel formato previsto nella parte III dell'allegato III, entro venti giorni lavorativi dal giorno in cui è concesso l'aiuto;
- (c) una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004<sup>19</sup>, in formato elettronico, sull'applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nell'allegato III del presente regolamento, relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica.

#### *Articolo 13*

#### **Controllo**

Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esenti dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I dati vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto individuale o l'ultimo aiuto a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

---

<sup>18</sup> Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, articolo 3, paragrafo 4, GU L 140 dell'1.4.2004, pag. 1.

<sup>19</sup> GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.



## **CAPO III**

### **Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuto**

#### **SEZIONE 1 — AIUTI A FINALITÀ REGIONALE**

##### *Articolo 14*

##### *Campo d'applicazione degli aiuti a finalità regionale*

1. Il presente regolamento non si applica:
  - (a) agli aiuti a finalità regionale a favore di attività nel settore siderurgico, nel settore del carbone, nel settore della costruzione navale, nel settore delle fibre sintetiche, nel settore dei trasporti e nel settore delle infrastrutture aeroportuali;
  - (b) agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a settori specifici di attività economica ai sensi del presente regolamento; i regimi che riguardano le attività turistiche, le infrastrutture a banda larga o i prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica;
  - (c) agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi che compensano i costi di trasporto delle merci prodotte nelle zone scarsamente popolate o nelle regioni ultraperiferiche, i quali:
    - i) favoriscono attività legate alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato; oppure
    - ii) favoriscono attività classificate nelle diverse sezioni della NACE Rev. 2, quali agricoltura, silvicoltura e pesca (sezione A), estrazione e scavo di minerali (sezione B) e fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (sezione D); oppure
    - iii) favoriscono il trasporto mediante condutture;
  - (d) agli aiuti a finalità regionale al settore dell'energia (produzione di energia elettrica, infrastrutture dell'energia, cogenerazione e teleriscaldamento);
  - (e) agli aiuti individuali agli investimenti a finalità regionale a favore di un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analogha attività nel SEE o che, al momento della domanda di aiuti, abbia concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento nella zona interessata.

##### *Articolo 15*

##### *Aiuti a finalità regionale agli investimenti*

1. I regimi di aiuti a finalità regionale agli investimenti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

Gli aiuti ad hoc intesi a integrare gli aiuti concessi in base a regimi di aiuti a finalità regionale agli investimenti che non superano il 50% dell'aiuto totale destinato all'investimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107,

paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

*OPZIONE ALTERNATIVA: questa disposizione è stralciata se gli aiuti ad hoc a favore delle grandi imprese sono esentati dall'obbligo di notifica.*

2. Gli aiuti vengono concessi nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, stabilite nella carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro interessato per il periodo 2014-2020.
3. Per i regimi di aiuti a finalità regionale che non rientrano in un programma operativo, lo Stato membro dimostra che la misura contribuisce a una strategia di sviluppo regionale con obiettivi chiaramente specificati; la misura comprende un sistema di punteggi che consente allo Stato membro di stabilire le priorità e selezionare gli investimenti in funzione degli obiettivi del regime.
4. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del trattato, gli aiuti possono essere concessi per un investimento iniziale ai sensi del presente regolamento, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato, gli aiuti possono essere concessi alle PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale, mentre gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività ai sensi del presente regolamento nella zona interessata.
5. Sono ammissibili i seguenti costi:
  - (a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali;
  - (b) i costi salariali relativi ai posti di lavoro direttamente creati dall'investimento, calcolati su un periodo di due anni; oppure
  - (c) una combinazione delle lettere a) e b).
6. L'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o per tre anni nel caso delle PMI, una volta completato l'investimento. Se l'aiuto è calcolato in base ai costi salariali, ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nella zona interessata per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o di attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo di cui sopra.
7. Nel caso delle grandi imprese, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. L'acquisizione di attivi materiali in locazione deve soddisfare le seguenti condizioni:
  - (a) per quanto riguarda terreni e fabbricati, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dalla data prevista per il completamento del progetto d'investimento o per tre anni nel caso delle PMI;
  - (b) per quanto riguarda attrezzature o macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto.

Nel caso dell'acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. L'acquisto avviene a condizioni di mercato. Non sono considerati

ammissibili gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima dell'acquisto. In caso di rilevamento aziendale di una piccola impresa da parte della famiglia dei proprietari originari o di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

8. I posti di lavoro creati direttamente da un progetto d'investimento a finalità regionale soddisfano le seguenti condizioni:
  - (a) i posti di lavoro devono essere occupati entro tre anni dal completamento dei lavori; e
  - (b) il progetto d'investimento deve produrre un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
9. Gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo delle reti a banda larga devono soddisfare le seguenti condizioni:
  - (a) gli aiuti sono concessi solo alle zone in cui non sono disponibili infrastrutture della stessa categoria (reti a banda larga o NGA) e non si prevede che siano sviluppate in un immediato futuro; e
  - (b) l'operatore della rete sovvenzionata deve offrire un accesso attivo e passivo all'ingrosso, a condizioni eque e non discriminatorie con la possibilità di una disaggregazione effettiva e completa; e
  - (c) gli aiuti saranno assegnati in base a una procedura di selezione competitiva.
10. Gli aiuti a finalità regionale a favore delle infrastrutture di ricerca sono concessi solo a infrastrutture che offrono un accesso in modo trasparente e non discriminatorio.
11. L'intensità dell'aiuto in equivalente sovvenzione lordo non supera l'intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata. Se l'intensità di aiuto è calcolata sulla base del paragrafo 5, l'intensità massima di aiuto non supera l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione di tale intensità sulla base dei costi di investimento o dei costi salariali. Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili inferiori a 100 milioni di EUR, si può concedere l'intensità massima di aiuto solo fino a 50 milioni di EUR di costi ammissibili. L'intensità massima di aiuto è ridotta del 50% per i costi ammissibili che superano i primi 50 milioni di EUR.
12. Per un investimento iniziale legato a progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal [regolamento [COM(2011)611 FESR/CTE], l'intensità di aiuto della zona in cui è realizzato l'investimento iniziale si applica a tutti i beneficiari che partecipano al progetto. Se l'investimento iniziale è ubicato in due o più zone assistite, l'intensità massima di aiuto sarà quella applicabile alla zona assistita in cui è sostenuta la maggior parte dei costi ammissibili. Nelle zone assistite ammesse a beneficiare degli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del trattato, questa disposizione si applica solo alle PMI.
13. Ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento, l'intensità massima di aiuto stabilita nella pertinente carta degli aiuti a finalità regionale può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
14. Il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una

forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. Tuttavia, se l'intensità massima di aiuto risulta superiore al 75% essendo stata aumentata conformemente al paragrafo 13, il contributo finanziario del beneficiario è ridotto di conseguenza.

#### *Articolo 16*

#### *Aiuti a finalità regionale al funzionamento*

1. I regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone scarsamente popolate sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento compensano:
  - (a) i costi di trasporto di merci prodotte nelle zone ammissibili agli aiuti al funzionamento;
  - (b) i sovraccosti diversi dai costi di trasporto in una regione ultraperiferica.

I beneficiari della compensazione per i costi di trasporto di merci prodotte nelle zone ammissibili agli aiuti al funzionamento sono le imprese stabilite in queste zone. Gli aiuti sono calcolati in base a una somma fissa per tonnellata-chilometro o TEU-chilometro<sup>20</sup> o per altra unità pertinente. Ciascuna somma fissa viene stabilita facendo riferimento a una tabella standard di costi di trasporto secondo il mezzo di trasporto o il tipo di merci, oppure una combinazione di entrambi. Ogni tabella standard di costi di trasporto viene definita in anticipo sulla base del viaggio dal punto di origine al punto di destinazione all'interno dello Stato membro interessato utilizzando il mezzo di trasporto o una combinazione di mezzi di trasporto che comporti il minor costo possibile per i beneficiari. Per la scelta del mezzo di trasporto o della combinazione di mezzi di trasporto da utilizzare nella tabella standard dei costi di trasporto sono privilegiati i mezzi di trasporto che comportano i minori costi esterni connessi ai fattori ambientali.

I beneficiari della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto in una regione ultraperiferica sono le imprese stabilite in queste regioni. L'importo di aiuto annuale per beneficiario non supera l'importo più basso tra i seguenti:

- il 10% dei ricavi annui delle vendite ottenuti dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata;
  - il 10% del fatturato netto annuo registrato dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata.
3. Sono ammissibili i seguenti costi:
    - (a) i costi di trasporto per:
      - il trasporto di merci finite prodotte in una zona ammissibile, dal loro punto di origine in quella zona ammissibile al punto di destinazione in un'altra regione dello Stato membro interessato o in un altro Stato membro;
      - il trasporto di materie prime o di prodotti intermedi usati nella produzione delle merci, dal loro punto di origine in un'altra regione dello

---

<sup>20</sup> Unità equivalente a venti piedi (TEU).

Stato membro interessato, in un altro Stato membro oppure in un paese terzo al loro punto di destinazione in una zona ammissibile;

- solo per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche, il trasporto di materie prime o di prodotti intermedi prodotti nella regione interessata dal luogo di produzione al luogo di trasformazione finale nella regione interessata;
- (b) i sovraccosti di produzione e di funzionamento, diversi dai costi di trasporto, sostenuti dai beneficiari stabiliti nelle regioni ultraperiferiche come conseguenza diretta di uno o più degli svantaggi permanenti di cui all'articolo 349 del trattato.
4. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.

## **SEZIONE 2 — AIUTI ALLE PMI**

### *Articolo 17*

#### *Aiuti agli investimenti a favore delle PMI*

1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
  - (a) i costi degli investimenti materiali e immateriali; oppure
  - (b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento calcolati su un periodo di due anni.
3. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, gli investimenti devono consistere:
  - (a) in un investimento in attivi materiali o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; oppure
  - (b) nell'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. La transazione avviene a condizioni di mercato.

In caso di rilevamento aziendale di una piccola impresa da parte della famiglia dei proprietari originari o di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non è considerata un investimento.

4. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:
  - (a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti; e
  - (b) essere considerati ammortizzabili; e
  - (c) essere acquisiti da terzi alle normali condizioni di mercato; oppure

- (d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.
5. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, i posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
- (a) i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;
  - (b) il progetto di investimento deve produrre un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
  - (c) i posti di lavoro creati devono essere mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta.
6. L'intensità di aiuto non supera:
- (a) il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
  - (b) il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

#### *Articolo 18*

##### ***Aiuti per i costi di cooperazione delle PMI collegati a progetti CTE***

1. Gli aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal regolamento [COM(2011)611 FESR/CTE] sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
- (a) costi della cooperazione tra le varie organizzazioni;
  - (b) costi dei servizi di consulenza e di supporto relativi alla cooperazione e prestati da fornitori di servizi e consulenti esterni;
  - (c) spese di viaggio, costi dei materiali e delle forniture direttamente collegati al progetto, ammortamento degli strumenti e dell'attrezzatura nella misura in cui sono usati esclusivamente per il progetto.

La natura dei servizi di cui al paragrafo 2, lettera b), non è continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

3. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

#### *Articolo 19*

##### ***Accesso delle PMI ai finanziamenti: aiuti per il finanziamento del rischio***

1. Gli aiuti per il finanziamento del rischio sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Le misure di finanziamento del rischio possono assumere la forma di:

- (a) investimenti sotto forma di equity o quasi-equity effettuati in intermediari finanziari che provvedono direttamente o indirettamente al finanziamento del rischio delle PMI ammissibili; oppure
  - (b) garanzie per investitori o intermediari finanziari per coprire le perdite derivanti dal finanziamento del rischio concesso a favore delle PMI ammissibili; oppure
  - (c) prestiti a intermediari finanziari che finanziano i rischi delle PMI ammissibili; oppure
  - (d) incentivi fiscali a favore di investitori privati indipendenti che siano persone fisiche che finanziano i rischi delle PMI ammissibili.
3. Le misure di finanziamento del rischio devono essere accessibili a tutti gli intermediari finanziari che soddisfano criteri predefiniti obiettivamente giustificabili dalla natura dell'investimento e non devono operare discriminazioni tra gli intermediari finanziari in base al luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. Questa condizione non si applica a soggetti cui uno Stato membro ha affidato il compito di attuare le misure di finanziamento del rischio.
4. Le misure di finanziamento del rischio sono destinate a PMI che, al momento della prima concessione di un finanziamento del rischio, non sono quotate e soddisfano uno dei seguenti criteri di ammissibilità:
- (a) operano in un mercato qualsiasi da meno di [5] cinque anni successivi alla loro prima vendita commerciale, oppure
  - (b) dalla loro registrazione hanno realizzato un fatturato annuo medio non superiore al 10% del finanziamento totale erogato con la misura di finanziamento del rischio, oppure
  - (c) hanno chiesto sostegno mediante una misura di finanziamento del rischio al fine di accedere a un nuovo mercato di prodotti e cessare le precedenti attività commerciali sulla base di un piano di investimento aziendale che definisce i termini e le condizioni di tale transizione.
5. La misura di finanziamento del rischio può inoltre sostenere ulteriori investimenti realizzati dopo il periodo di 5 anni di cui al paragrafo 4, lettera a).
6. La misura di finanziamento del rischio può fornire sostegno per il capitale di sostituzione solo se è combinata con un apporto di capitale nuovo pari almeno al [50]% di ciascun investimento nell'impresa ammissibile
7. Per gli strumenti di equity di cui al paragrafo 2, lettera a), non più del 30% dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato è utilizzato a fini diversi dalla concessione di finanziamento del rischio alle PMI ammissibili.
8. La concessione del finanziamento del rischio alle PMI ammissibili può assumere la forma di equity, quasi-equity, strumenti di debito o di una combinazione di questi strumenti.
9. L'importo totale del finanziamento del rischio di cui al paragrafo 8 non supera [10] milioni di EUR per PMI ammissibile.
10. La misura di finanziamento del rischio deve produrre un effetto di leva finanziaria attirando investitori privati indipendenti a livello delle società di intermediazione

finanziaria o di imprese ammissibili tale da conseguire un importo aggregato pari almeno alle seguenti soglie:

- (a) il [10%] del finanziamento del rischio concesso alle PMI ammissibili che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale sul mercato;
- (b) il [40%] del finanziamento del rischio concesso alle PMI ammissibili di cui al paragrafo 4;
- (c) il [60%] del finanziamento del rischio concesso nell'ambito della misura, se l'investimento riguarda un ulteriore investimento concesso dopo il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 4, lettera a).

11. La misura di capitale di rischio soddisfa le seguenti condizioni:

- (a) le società di intermediazione finanziaria, investitori e gestori sono selezionati tramite un bando di gara aperto, trasparente e non discriminatorio che miri a sviluppare adeguati meccanismi di ripartizione dei profitti e delle perdite e sarà data preferenza ai meccanismi asimmetrici di partecipazione agli utili rispetto a quelli di protezione dai rischi;
- (b) se vi è ripartizione asimmetrica dei profitti e delle perdite tra investitori pubblici e privati, il primo rischio assunto dall'investitore pubblico è limitato al [20%] dell'importo totale del suo investimento;
- (c) se vi sono garanzie previste al paragrafo 2, lettera b), il tasso di garanzia è limitato al [50%] e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate al [20%] del portafoglio garantito sottostante.

La lettera a) non si applica a soggetti cui uno Stato membro ha affidato il compito di attuare le misure di finanziamento del rischio.

12. Le misure di finanziamento del rischio che coinvolgono società di intermediazione finanziaria soddisfano le seguenti condizioni al fine di garantire decisioni di finanziamento orientate alla realizzazione di un profitto:

- (a) la società di intermediazione finanziaria è stabilita a norma della legislazione applicabile e sono applicate le procedure di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale, ivi inclusa un'adeguata politica di diversificazione del rischio allo scopo di conseguire redditività economica ed efficienza in termini di dimensioni e di portata territoriale del portafoglio di investimenti della società; e
- (b) la concessione del finanziamento del rischio a imprese ammissibili è basata su un piano aziendale sostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex-ante la redditività finanziaria dell'investimento; e
- (c) esiste una strategia di uscita chiara e realistica per ogni investimento.

13. Le società di intermediazione finanziaria devono essere gestite secondo una logica commerciale. Si ritiene che questo sia il caso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) il gestore del fondo è indipendente e professionale; egli è tenuto per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale; e
- (b) la remunerazione del gestore del fondo è conforme alle prassi di mercato; e



- (c) il gestore riceve una remunerazione in base ai risultati o condivide parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie alle stesse condizioni di rischio dell'investitore pubblico;
- (d) esiste un accordo tra il gestore e gli investitori che definisce la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti; e
- (e) gli investitori privati sono rappresentati negli organi direttivi della società di intermediazione proporzionalmente alla loro partecipazione, ma non sono coinvolti nelle decisioni quotidiane riguardanti i finanziamenti.

La condizione di cui alla lettera b) è considerata soddisfatta quando il gestore è selezionato mediante un bando di gara aperto, trasparente e non discriminatorio sulla base di criteri oggettivi collegati all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria.

14. Una misura di finanziamento del rischio per garanzie e strumenti di debito prevista al paragrafo 2, lettere b) e c), deve soddisfare le seguenti condizioni:
- (a) la società di intermediazione finanziaria è in grado di dimostrare sulla base dei bilanci degli ultimi 3 anni che il portafoglio prestiti che beneficia della misura di finanziamento del rischio comprende un numero significativo di PMI le quali, alla luce dei criteri di rating inerenti al portafoglio, non sarebbero state finanziate senza la misura;
  - (b) il calcolo dell'investimento massimo, ai sensi del paragrafo 9, tiene conto dell'importo nominale del prestito.

#### *Articolo 20*

#### ***Accesso delle PMI ai finanziamenti: aiuti alle imprese in fase di avviamento***

1. I regimi di aiuti alle imprese in fase di avviamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Le imprese ammissibili sono le PMI non quotate fino a cinque anni dalla loro registrazione che non hanno ancora distribuito utili, non sono state costituite a seguito di fusione e che sono:
  - (a) piccole imprese; oppure
  - (b) piccole imprese innovative ai sensi del presente regolamento.
3. Gli aiuti all'avviamento sono erogati sotto forma di:
  - (a) prestiti con tassi di interesse che non corrispondono a valori di mercato per una durata fino a cinque anni e un importo nominale massimo di [2] milioni di EUR, o di [3] milioni di EUR per imprese stabilite nelle regioni assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di [4] milioni di EUR per le imprese stabilite nelle regioni assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato;
  - (b) garanzie con premi che non corrispondono a valori di mercato per una durata fino a cinque anni e un importo nominale massimo di [3] milioni di EUR, o di [4,5] milioni di EUR per imprese stabilite nelle regioni assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di [6]

milioni di EUR per le imprese stabilite nelle regioni assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato;

- (c) riduzione delle sovvenzioni, dei tassi di interesse e delle garanzie fino a massimo di [0,4] milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo o a [0,6] milioni di EUR per le imprese stabilite nelle regioni assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, oppure a [0,8] milioni di EUR per le imprese stabilite nelle regioni assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato.
4. Gli importi massimi di cui al paragrafo 3 possono essere raddoppiati per le piccole imprese innovative.
5. Uno stesso beneficiario può fruire dell'aiuto una sola volta durante tutto il periodo in cui risponde alla definizione di impresa in fase di avviamento.

#### *Articolo 21*

##### ***Aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI***

1. Gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Se l'operatore della piattaforma è una PMI, la misura di aiuto può assumere la forma di un aiuto all'avviamento per l'operatore della piattaforma; in questo caso si applicano le condizioni di cui all'articolo 20.
3. La misura di aiuto può assumere la forma di incentivi fiscali per investitori privati indipendenti che investono attraverso la piattaforma e che sono persone fisiche rispetto ai loro investimenti per il finanziamento del rischio nelle PMI attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione.

#### *Articolo 22*

##### ***Aiuti ai costi di esplorazione***

1. I regimi di aiuti per coprire parte dei costi di esplorazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I costi ammissibili sono i costi sostenuti per l'esplorazione o la verifica iniziale che precede le procedure formali di *due diligence* effettuata da gestori professionali privati di fondi o da investitori allo scopo di individuare le imprese destinatarie prima della fase di *due diligence*.
3. Gli aiuti possono assumere la forma di una sovvenzione.
4. L'intensità di aiuto non supera il [50]% dei costi ammissibili.

## SEZIONE 3 — AIUTI A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

### *Articolo 23*

#### *Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo*

1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:
  - (a) ricerca fondamentale;
  - (b) ricerca industriale;
  - (c) sviluppo sperimentale;
  - (d) studi di fattibilità.
3. I costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo e figurare tra le seguenti categorie:
  - (a) spese di personale;
  - (b) costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;
  - (c) costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
  - (d) spese generali supplementari e altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto di ricerca e sviluppo.

Se nell'ambito di progetti sovvenzionati sono realizzati un prototipo o un progetto pilota, gli introiti netti generati nei primi cinque anni del loro uso commerciale sono dedotti dai costi ammissibili ex ante o ex post.
4. I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.
5. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:
  - (a) il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
  - (b) il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
  - (c) il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;
  - (d) il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.
6. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili come segue:
  - (a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;

- (b) di 15 punti percentuali se:
- i) il progetto comporta la collaborazione effettiva e coinvolge almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri e nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili, o coinvolge almeno un organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza che da solo o insieme ad altre organizzazioni sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili e ha il diritto di pubblicare i risultati della ricerca; oppure
  - ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito;
- (c) di [5] punti percentuali per gli investimenti in prototipi utilizzabili per scopi commerciali e progetti pilota per le grandi imprese stabilite in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, nella misura in cui i costi ammissibili ai sensi del presente articolo coincidono con i costi ammissibili ai sensi dell'articolo 15 [Aiuti a finalità regionale agli investimenti] e per un importo non superiore all'intensità di aiuto più bassa autorizzata nelle regioni assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, punto a).

#### *Articolo 24*

#### ***Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca***

1. Gli aiuti alla creazione o alla modernizzazione delle infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Se un'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, i rispettivi finanziamenti, costi ed entrate devono essere contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili.
3. Il prezzo pagato per il funzionamento e l'uso dell'infrastruttura corrisponde al prezzo di mercato.
4. L'accesso all'infrastruttura è concesso su base non discriminatoria. In deroga a tale principio, le imprese che hanno finanziato almeno il 50% dei costi degli investimenti dell'infrastruttura di ricerca possono avere un accesso preferenziale all'infrastruttura, purché tale accesso sia concesso al prezzo di mercato, sia limitato nel tempo e le condizioni preferenziali siano rese pubbliche.
5. I costi ammissibili sono costi degli investimenti in beni immateriali e materiali.
6. L'intensità di aiuto non supera il [25]% dei costi ammissibili.

Essa può essere aumentata fino al [35]% dei costi ammissibili per le infrastrutture situate in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, e al [30]% dei costi ammissibili per le infrastrutture situate in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

*Articolo 25*  
***Aiuti all'innovazione per le PMI***

1. Gli aiuti all'innovazione per le PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
  - (a) costi per l'ottenimento e la convalida di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale;
  - (b) costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;
  - (c) costi per i servizi di consulenza e di supporto all'innovazione;
  - (d) costi per l'innovazione dei processi o dell'organizzazione;
  - (e) costi per la partecipazione a fiere o esposizioni per prodotti e/o servizi nuovi o decisamente migliorati.
3. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

*Articolo 26*  
***Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura***

1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I progetti di ricerca e sviluppo sono di interesse di tutti gli operatori del particolare settore o sottosettore interessato.
3. Prima di iniziare un progetto di ricerca e sviluppo, le informazioni relative al suo avvio e agli obiettivi perseguiti devono essere pubblicate su internet. Tali informazioni comprendono la data approssimativa alla quale i risultati sono attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su internet nonché una dichiarazione precisante che i risultati saranno disponibili gratuitamente.

I risultati del progetto di ricerca e sviluppo sono messi a disposizione su internet per un periodo di almeno cinque anni e sono pubblicati, al più tardi, contestualmente a eventuali altre informazioni fornite a membri di organismi specifici.
4. I costi ammissibili sono quelli previsti all'articolo 23, paragrafo 3.
5. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.

## SEZIONE 4 — AIUTI ALLA FORMAZIONE

### *Articolo 27*

#### ***Aiuti alla formazione***

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Non sono concessi aiuti per le formazioni che sono organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
3. Sono ammissibili i seguenti costi:
  - (a) costi dei formatori per le ore durante le quali essi partecipano alla formazione;
  - (b) costi operativi di formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
  - (c) costi dei servizi di consulenza riguardanti il progetto di formazione.
4. L'intensità di aiuto non supera il [50%] dei costi ammissibili e può essere aumentata fino al 70% dei costi ammissibili nel modo seguente:
  - (a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili;
  - (b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
5. Se l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può essere aumentata fino al 100% dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - (a) il partecipante alla formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma è soprannumerario; e
  - (b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

## SEZIONE 5 — AIUTI A FAVORE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI E DISABILI

### *Articolo 28*

#### **Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati o all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali**

1. I regimi di aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati o all'occupazione di lavoratori disabili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. L'aiuto deve portare a un aumento netto del numero del personale svantaggiato o disabile impiegato nell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
3. Il paragrafo 2 non si applica se il posto o i posti si sono resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di invalidità, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale o della scadenza di contratti a tempo determinato.
4. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato o disabile è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale applicabile o con i contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.
5. Qualora il periodo di occupazione sia più breve di dodici mesi, l'aiuto sarà ridotto in misura proporzionale.
6. Sono ammissibili i seguenti costi:
  - (a) i costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato;
  - (b) i costi salariali durante un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore molto svantaggiato;
  - (c) i costi salariali sostenuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato assunto.
7. L'intensità di aiuto non supera:
  - (a) il 50% dei costi ammissibili nel caso di aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati;
  - (b) il 75% dei costi ammissibili nel caso di aiuti all'assunzione di lavoratori disabili.

#### *Articolo 29*

#### ***Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili***

1. Gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
  - (a) i costi per l'adeguamento dei locali;
  - (b) i costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza del lavoratore disabile;
  - (c) i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature o all'acquisto e alla validazione di software ad uso dei lavoratori disabili, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori non disabili;
  - (d) nei casi in cui il beneficiario è un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ampliamento dello

stabilimento interessato e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori disabili.

3. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.

## **SEZIONE 6 — AIUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE**

### *Articolo 30*

#### ***Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente o di innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di norme dell'Unione***

1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione europea o di innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli investimenti devono soddisfare una delle seguenti condizioni:
  - (a) consentire al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività al di là delle soglie fissate dalle norme applicabili dell'Unione europea, indipendentemente dall'esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa rispetto alle norme dell'Unione;
  - (b) consentire al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività in assenza di norme dell'Unione europea.
3. Non possono essere concessi aiuti agli investimenti che permettono alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione già adottate ma non ancora in vigore.
4. In deroga al paragrafo 3, possono essere concessi aiuti per
  - l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e nelle vie navigabili interne che rispettano le norme dell'Unione adottate, a condizione che i veicoli siano stati acquistati prima dell'entrata in vigore di queste norme e che esse, una volta diventate obbligatorie, non si applichino retroattivamente ai veicoli già acquistati;
  - interventi di equipaggiamento di veicoli già circolanti per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e nelle vie navigabili interne, a condizione che le norme dell'Unione non fossero già in vigore alla data di entrata in funzione dei veicoli e che esse, una volta divenute obbligatorie, non siano applicabili retroattivamente ai veicoli in questione.
5. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti necessari per andare oltre le norme vigenti dell'Unione. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento del livello più elevato di tutela dell'ambiente. Sono in particolare ammissibili i costi seguenti:
  - (a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento come un investimento distinto, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;



- (b) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;
- (c) in tutti gli altri casi, i costi totali dell'investimento necessari per andare oltre le norme vigenti dell'Unione o per conseguire un livello di tutela dell'ambiente superiore in assenza di norme dell'Unione; i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento in attivi materiali e/o immateriali.

6. L'intensità di aiuto

- non supera [x]% dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al punto 5, lettere a) o b);
- non supera [x]% dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al punto 5, lettera c).

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di [x] punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di [x] punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

[L'intensità di aiuto può essere aumentata di [5] punti percentuali per aiuti concessi a grandi imprese stabilite in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, nella misura in cui i costi ammissibili ai sensi del presente articolo coincidono con i costi ammissibili ai sensi dell'articolo 15 [Aiuti a finalità regionale agli investimenti ] e per un importo non superiore all'intensità di aiuto più bassa autorizzata nelle regioni assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, punto a).]

7. Sono esclusi dall'esenzione ai sensi del presente articolo gli aiuti agli investimenti per la gestione dei rifiuti di altre imprese.

*Articolo 31*

***Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato delle PMI a future norme dell'Unione***

1. Gli aiuti che consentono alle PMI di adeguarsi a nuove norme dell'Unione che innalzano il livello di tutela dell'ambiente e non sono ancora in vigore sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Le norme dell'Unione devono essere state adottate, e gli investimenti devono essere stati realizzati e ultimati almeno un anno prima della data di entrata in vigore delle norme pertinenti.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti necessari per andare oltre le norme vigenti dell'Unione. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento del livello più elevato di tutela dell'ambiente. Sono in particolare ammissibili i costi seguenti:
  - (a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento come un investimento distinto, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;

- (b) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;
- (c) in tutti gli altri casi, i costi totali dell'investimento connessi all'adozione precoce delle norme dell'Unione. I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento in attivi materiali e/o immateriali.

4. L'intensità di aiuto non supera:

- [x]% delle spese ammissibili per le piccole imprese e [x]% delle spese ammissibili per le medie imprese se l'investimento è effettuato e concluso più di tre anni prima della data di entrata in vigore della norma, e se i costi ammissibili sono calcolati in base al punto 3, lettere a) o b);
- [x]% delle spese ammissibili per le piccole imprese se l'investimento è effettuato e concluso da uno a tre anni prima della data di entrata in vigore della norma, e se i costi ammissibili sono calcolati in base al punto 3, lettere a) o b);
- [x]% delle spese ammissibili per le piccole imprese e [x]% delle spese ammissibili per le medie imprese se l'investimento è effettuato e concluso più di tre anni prima della data di entrata in vigore della norma, e se i costi ammissibili sono calcolati in base al punto 3, lettera c);
- [x]% delle spese ammissibili per le piccole imprese se l'investimento è effettuato e concluso da uno a tre anni prima della data di entrata in vigore della norma, e se i costi ammissibili sono calcolati in base al punto 3, lettera c);

[L'intensità di aiuto può essere aumentata di [5] punti percentuali per aiuti concessi a grandi imprese stabilite in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, nella misura in cui i costi ammissibili ai sensi del presente articolo coincidono con i costi ammissibili ai sensi dell'articolo 15 [Aiuti a finalità regionale agli investimenti] e per un importo non superiore all'intensità di aiuto più bassa autorizzata nelle regioni assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a).]

#### *Articolo 32*

##### ***Aiuti agli investimenti per misure di risparmio energetico***

1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di realizzare risparmi energetici sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Non possono essere concessi aiuti per miglioramenti che le imprese sono tenute ad attuare per conformarsi alle norme dell'Unione già adottate.
3. I costi ammissibili sono i costi degli investimenti necessari per conseguire il livello più elevato di tutela dell'ambiente. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento del livello più elevato di tutela dell'ambiente. Sono in particolare ammissibili i costi seguenti:

- (a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;
- (b) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;
- (c) in tutti gli altri casi, i costi totali dell'investimento necessari per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente. Gli investimenti ammissibili possono assumere la forma di investimenti in attivi materiali e/o immateriali.

#### 4. L'intensità di aiuto

- non supera [x]% dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al punto 3, lettere a) o b);
- non supera [x]% dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al punto 3, lettera c).

L'intensità di aiuto può essere aumentata di [x] punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di [x] punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

[L'intensità di aiuto può essere aumentata di [5] punti percentuali per aiuti concessi a grandi imprese stabilite in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, nella misura in cui i costi ammissibili ai sensi del presente articolo coincidono con i costi ammissibili ai sensi dell'articolo 15 [Aiuti a finalità regionale agli investimenti] e per un importo non superiore all'intensità di aiuto più bassa autorizzata nelle regioni assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, punto a).]

### *Articolo 33*

#### ***Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento***

1. Gli aiuti agli investimenti per la cogenerazione ad alto rendimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Una nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata di cui alla direttiva 2012/27/UE<sup>21</sup>. Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.
3. L'aiuto agli investimenti è concesso a capacità introdotte di recente che non superano [X] MW.
4. I costi ammissibili corrispondono ai costi dell'investimento connessi all'attrezzatura supplementare necessaria per consentire all'impianto di funzionare come un impianto di cogenerazione ad alto rendimento.

---

<sup>21</sup> GUL 315 del 14.11.2012, pag. 1.

5. L'intensità di aiuto non supera [x]% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di [x] punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di [x] punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

**OPZIONE:** L'intensità di aiuto può essere aumentata fino al [x]% dei costi ammissibili per gli investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, e al [x]% dei costi ammissibili per gli investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

#### *Articolo 34*

##### ***Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili***

1. Gli aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono esentati dall'obbligo di notifica solo nella misura in cui gli investimenti sovvenzionati sono utilizzati esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili.
3. L'aiuto deve essere conforme ai paragrafi da 4 a 7 o, in alternativa, al paragrafo 8.
4. L'aiuto agli investimenti è concesso a capacità introdotte di recente che non superano [x] MW.
5. I costi ammissibili sono i costi degli investimenti necessari per conseguire il livello più elevato di tutela dell'ambiente. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento del livello più elevato di tutela dell'ambiente.
6. Se l'energia elettrica è immessa nella rete, i produttori o, se del caso, l'aggregatore sono soggetti a obblighi standard in materia di connessione di rete e di tariffe di connessione di rete e sono finanziariamente responsabili di qualsiasi scarto (squilibrio) tra la loro produzione prevista e quella reale per un determinato periodo necessario per regolare lo squilibrio. A seguito di accordi commerciali questa responsabilità può essere trasferita ad altre parti responsabili dello squilibrio.
7. L'intensità di aiuto non supera [x]% dei costi ammissibili.  
L'intensità di aiuto può essere aumentata di [x] punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di [x] punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.  
**OPZIONE:** *L'intensità di aiuto può essere aumentata fino al [x]% dei costi ammissibili per gli investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, e al [x]% dei costi ammissibili per gli investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.*
8. L'aiuto è concesso nell'ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva, tecnologicamente neutra, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, che garantisca effettivamente che gli aiuti siano limitati al minimo necessario per fornire nuova capacità di produzione da energie rinnovabili. Detta procedura di gara deve soddisfare i seguenti requisiti:

- i) prevedere la partecipazione di un numero sufficiente di imprese;
- ii) la dotazione di bilancio assegnata alla procedura di gara costituisce un vincolo imprescindibile, nel senso che non tutti i partecipanti possono ricevere aiuti;
- (iii) gli aiuti sono concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dall'offerente, escludendo quindi ulteriori trattative;
- (iv) la procedura di gara è aperta a offerenti di tutti i paesi del SEE. Gli Stati membri garantiscono che un meccanismo di cooperazione sia operante con i paesi nei quali possono aver sede gli offerenti. Gli Stati membri possono esigere che l'offerente garantisca di essere in grado di fornire energia elettrica allo Stato membro che concede l'aiuto.
- v) Un massimale può essere imposto per ciascuna fase della procedura di asta per garantire che essa sia autenticamente competitiva in ogni singola fase. Tutte le tecnologie devono essere in grado di presentare offerte entro il massimale fissato e per ciascuna fase della procedura in modo da assicurare che la tecnologia più economica non sia compensata eccessivamente.

#### **OPZIONE 1**

- vi) L'aiuto è concesso sotto forma di un premio per l'immissione di energia in rete.
- vii) Gli offerenti sono tenuti a farsi carico di responsabilità di bilanciamento standard ed essere soggetti a obblighi standard in materia di connessione di rete e di tariffe di connessione di rete nello Stato membro dove l'energia elettrica è prodotta.

#### **OPZIONE 2**

- vi) *L'aiuto è concesso sotto forma di un premio per l'immissione in rete di energia generata e poi venduta sul mercato dell'energia.*
- vii) *Gli offerenti sono tenuti a farsi carico della responsabilità, in termini finanziari, di qualsiasi scarto (squilibrio) tra la loro produzione prevista e quella reale per un determinato periodo necessario per regolare lo squilibrio. A seguito di accordi commerciali questa responsabilità può essere trasferita ad altre parti responsabili dello squilibrio ed essere soggetta a obblighi standard in materia di connessione di rete e di tariffe di connessione di rete nello Stato membro nel quale l'energia elettrica è prodotta. I produttori di energia rinnovabile non sono esonerati dall'obbligo di prestare servizi di bilanciamento ai gestori dei sistemi di trasmissione, se ciò è tecnologicamente possibile.*

#### *Articolo 35*

#### ***Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali ai sensi della direttiva 2003/96/CE***

1. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte ambientali che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE<sup>22</sup> sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di

<sup>22</sup> GUL 283 del 31.10.2003, pag. 51.

notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I beneficiari degli sgravi fiscali sono tenuti a corrispondere almeno il livello minimo di tassazione stabilito nell'Unione dalla direttiva 2003/96/CE.
3. Gli sgravi fiscali sono concessi per un massimo di [dieci] anni. Dopo tale periodo, gli Stati membri rivalutano l'adeguatezza delle misure di aiuto in questione.
4. Il presente articolo non si applica agli aiuti sotto forma di esenzioni fiscali che sono soggetti ad altre disposizioni della presente sezione.

#### *Articolo 36*

#### *Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati*

1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle imprese che rimediano ai danni ambientali mediante il risanamento di siti contaminati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. L'investimento deve portare a un miglioramento della tutela dell'ambiente. I danni ambientali da risanare consistono nel degrado della qualità del suolo, delle acque di superficie o delle falde freatiche.
3. Gli aiuti sono concessi solo se l'inquinatore — ovvero il responsabile in base al diritto applicabile in ciascuno Stato membro, fatta salva l'adozione di norme dell'Unione europea in materia — non è individuato o non può essere considerato giuridicamente responsabile e tenuto a finanziare il risanamento sulla base del principio "chi inquina paga". L'inquinatore, se individuato e ritenuto responsabile, deve finanziare il risanamento sulla base del principio "chi inquina paga" senza fruire di alcun aiuto di Stato.
4. I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per i lavori di risanamento, meno l'aumento di valore del terreno. Nel caso del risanamento di siti contaminati, si considerano investimenti ammissibili tutte le spese sostenute dall'impresa per il risanamento del sito, a prescindere dal fatto che, sotto il profilo contabile, le si possa iscrivere o meno all'attivo del bilancio.
5. Le valutazioni dell'incremento di valore dei terreni derivante da decontaminazione devono essere effettuate da un esperto indipendente.
6. L'intensità di aiuto non supera [x]% dei costi ammissibili.

### Articolo 37

#### ***Aiuti agli investimenti per energia di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti***

1. Gli aiuti agli investimenti per installare energia di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni stabilite dal presente articolo e dal capo I.
2. Il sistema soddisfa la definizione di sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti di cui all'articolo 2, punti 41 e 42 della direttiva sull'efficienza energetica 2012/27/UE<sup>23</sup>.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento di una o più unità di generazione che sono parte integrante del sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti.
4. L'intensità di aiuto non supera [x]% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di [x] punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di [x] punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
5. Per quanto riguarda l'uso del calore di scarto, nei casi in cui l'investimento ambientale sia individuabile, l'intensità di aiuto può essere accresciuta di [x]%.
6. L'aiuto agli investimenti è concesso a capacità introdotte di recente che non superano [x] MW.
7. I costi ammissibili per le reti di distribuzione sono i costi totali d'investimento della rete o del suo ammodernamento.
8. L'intensità di aiuto per le reti di distribuzione non deve superare [x]% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di [x] punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di [x] punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.  
***OPZIONE:** L'intensità di aiuto può essere aumentata fino al [x]% dei costi ammissibili per gli investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, e al [x]% dei costi ammissibili per gli investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.*
9. Non possono essere erogati aiuti per l'adeguamento alle norme giuridiche applicabili ai sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento.

### Articolo 38

#### ***Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale***

1. Gli aiuti agli studi, inclusi gli audit energetici, direttamente connessi a investimenti di cui alla presente sezione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

---

<sup>23</sup> GUL 315 del 14.11.2012, pag. 1.

2. Gli aiuti non sono concessi alle grandi imprese per gli audit energetici effettuati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva sull'efficienza energetica 2012/27/UE.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli studio precisati al paragrafo 1.
4. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

## **CAPO IV**

### **Disposizioni finali**

#### *Articolo 39* **Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 800/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

#### *Articolo 40* **Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 11.
2. Qualsiasi aiuto esente dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato in applicazione di qualsiasi normativa precedentemente in vigore è compatibile con il mercato interno.
3. Qualsiasi aiuto esente dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato in applicazione di qualsiasi normativa precedentemente in vigore è valutato dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.
4. Allo scadere del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esenti a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi, ad eccezione dei regimi di aiuti a finalità regionale. L'esenzione dei regimi di aiuti a finalità regionale scade alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore.
5. Lo Stato membro si conforma alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### *Articolo 41*

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2020. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



Fatto a Bruxelles, il

*Per la Commissione  
Il presidente*

## ALLEGATO I Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. "aiuti ad hoc": aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti;
2. "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (CE) [COM(2011)416] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
3. "aiuti": qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
4. "intensità di aiuto": l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;
5. "regime di aiuti": atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese;
6. "zone assistite": le zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale relativa al periodo 2014-2020 in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato;
7. "carbone": carboni di alta, media e bassa qualità di classe "A" e "B" ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni<sup>24</sup>;
8. "data di concessione degli aiuti": la data in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
9. "lavoratore disabile": chiunque sia:
  - (a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale oppure
  - (b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;
10. "lavoratore svantaggiato": chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
  - (a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o
  - (b) chi ha un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  - (c) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3) o ha completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito o
  - (d) ha superato i 50 anni di età o
  - (e) è un adulto che vive solo con una o più persone a carico o

---

<sup>24</sup> Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24, articolo 1, lettera a).

- (f) è occupato in uno Stato membro in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato e appartiene al genere sottorappresentato o
  - (g) è un membro di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che ha necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
11. "posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento": posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità, imputabili all'investimento;
  12. "regimi fiscali attuativi di normativa preesistente": regimi fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti e che sostituiscono questi ultimi;
  13. "equivalente sovvenzione lordo (ESL)": il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili. L'ESL equivale al valore attualizzato dell'aiuto calcolato al momento della concessione dell'aiuto sulla base del tasso di attualizzazione vigente in quel momento;
  14. "aiuti individuali": aiuti concessi ad un'impresa specifica. Comprendono:
    - (a) gli aiuti ad hoc e
    - (b) gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime di aiuti;
  15. "attivi immateriali": gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;
  16. "grandi imprese": imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
  17. "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati;
  18. "aumento netto del numero di dipendenti": aumento netto del numero dei posti di lavoro dell'impresa in questione rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento. I posti di lavoro perduti in tale periodo vanno dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno;
  19. "trasformazione di un prodotto agricolo": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
  20. "anticipo rimborsabile": un prestito a favore di un progetto versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;

21. "lavoratore molto svantaggiato": chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
  - (a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego retribuito regolarmente o
  - (b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego retribuito regolarmente che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di "lavoratore svantaggiato";
22. "posto di lavoro protetto": posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 50% dei lavoratori è costituito da lavoratori disabili;
23. "piccole e medie imprese" o "PMI": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato II;
24. "avvio dei lavori": la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima, ad esclusione dei lavori preliminari;
25. "attivi materiali": gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
26. "aiuti trasparenti": aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi;
27. "impresa in difficoltà": tutte le imprese che soddisfano le seguenti condizioni:  
[ "criteri duri" precisi, come quelli attualmente previsti al paragrafo 10 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o come quelli stabiliti nei nuovi orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione];
28. "costi salariali": l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:
  - (a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
  - (b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali per un periodo definito e
  - (c) i contributi assistenziali per figli e familiari;

#### ***DEFINIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE***

29. "zone ammissibili agli aiuti al funzionamento": le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato o le zone scarsamente popolate, di cui alla carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2014-2020;
30. "reti a banda larga di base": le soluzioni ADSL (fino alle reti ADSL2+), le reti via cavo non-enhanced (ad esempio, DOCSIS 2.0), le reti mobili di terza generazione (UMTS) e sistemi satellitari;
31. "reti NGA": i) reti di accesso in fibra ottica (FTTx), ii) reti cablate avanzate potenziate e iii) alcune reti di accesso senza fili avanzate in grado di garantire un'affidabile trasmissione ad alta velocità per abbonato;

32. "rete di backhauling a banda larga": porzione della rete a banda larga che costituisce il collegamento intermedio tra la dorsale e la rete di accesso e trasporta dati da e verso la rete globale;
33. "investimento iniziale":
- un investimento in attivi materiali e immateriali relativo a: la creazione di un nuovo stabilimento; l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati prima o un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente, o
  - l'acquisizione degli attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso in assenza di acquisizione, e sia acquistato da un investitore non connesso al venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di azioni di un'impresa;
34. "aiuti a favore di una nuova attività":
- un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, a condizione che le attività ivi svolte non siano attività uguali o simili a quelle svolte in uno stabilimento esistente nella stessa regione NUTS 3 di proprietà della stessa impresa o gruppo di imprese, e alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano attività uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stesso stabilimento;
  - l'acquisizione degli attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso in assenza di acquisizione e sia acquistato da un investitore non connesso al venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano attività uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.
35. "attività uguali o simili": attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2<sup>25</sup>;
36. "attivi immateriali": gli attivi acquisiti a seguito di un trasferimento di tecnologia quale l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate; ai fini degli aiuti a finalità regionale agli investimenti iniziali, gli attivi immateriali devono essere ammortizzabili, utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti, acquistati, alle normali condizioni di mercato, da terzi privi di legami giuridici, economici o finanziari, e figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o per tre anni nel caso delle PMI;
37. "aiuti agli investimenti": aiuti a finalità regionale concessi per un investimento iniziale o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività;

---

<sup>25</sup> Come stabilito dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007, che modifica alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ai fini dell'applicazione della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).

38. "viaggio": il trasporto delle merci dal loro punto di origine al loro punto di destinazione, comprese eventuali sezioni o fasi intermedie all'interno o all'esterno dello Stato membro interessato, effettuato utilizzando uno o più mezzi di trasporto;
39. "grande progetto di investimento": investimento iniziale con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di EUR calcolata sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio correnti alla data in cui l'aiuto è concesso. Un grande progetto di investimento viene considerato un progetto di investimento singolo se si tratta di un investimento iniziale realizzato dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di inizio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione NUTS 3;
40. "mezzo di trasporto": le seguenti modalità di trasporto: ferroviario, stradale, per vie navigabili interne, marittimo, aereo e intermodale;
41. "punto di destinazione": il luogo dove le merci vengono scaricate;
42. "punto di origine": il luogo dove le merci vengono caricate per il trasporto;
43. "aiuti a finalità regionale al funzionamento": aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa non legate a un investimento iniziale, che includono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma non i costi di ammortamento e di finanziamento qualora questi siano stati inclusi nei costi ammissibili al momento di concedere l'aiuto agli investimenti, che possono essere calcolati in base ai costi effettivi ma possono essere concessi sotto forma di quote periodiche per coprire i costi previsti (somme forfetarie periodiche);
44. "regime destinato a settori specifici di attività economica": regime che interessa solo una attività, o un numero limitato di attività, nell'ambito manifatturiero o dei servizi;
45. "settore siderurgico": tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
- (a) ghise grezze e ferro-leghe:  
ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganese e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
  - (b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:  
acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
  - (c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:  
rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

- (d) prodotti finiti a freddo:  
banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
  - (e) tubi:  
tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;
46. "settore delle fibre sintetiche":
- (a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, o
  - (b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, o
  - (c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati;
47. "attivi materiali": gli attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature. Nell'ambito degli aiuti a finalità regionale nel settore dei trasporti, gli attivi mobili non sono considerati costi ammissibili;
48. "attività turistiche": le seguenti attività ai sensi della NACE revisione 2:
- (a) NACE 55: servizi di alloggio;
  - (b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;
  - (c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;
  - (d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;
  - (e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;
  - (f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;
49. "costi di trasporto": i costi di trasporto per conto terzi effettivamente sostenuti dai beneficiari per viaggio, comprendenti:
- (a) costi di nolo, spese di movimentazione e costi di stoccaggio temporaneo relativi al viaggio;
  - (b) costi di assicurazione del carico;
  - (c) imposte, dazi e prelievi applicabili al carico ed eventualmente alla portata lorda al punto di origine e al punto di destinazione;
  - (d) i costi dei controlli di sicurezza e le maggiorazioni legate all'aumento del costo del carburante;
50. "trasporto": servizi di trasporto stradale, ferroviario, per vie navigabili interne, aereo e marittimo di merci e/o passeggeri per conto terzi, ad esclusione delle infrastrutture di trasporto, in particolare gli aeroporti e i porti;

51. "tipo di merci": merci classificate conformemente al regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione, del 7 novembre 2007, che modifica la direttiva 95/64/CE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio e i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 91/2003 e (CE) n. 1365/2006 con riguardo alla determinazione della NST 2007 come l'unica nomenclatura delle merci trasportate in taluni modi di trasporto<sup>26</sup>;
52. "infrastrutture aeroportuali": terminal, piste di decollo e di atterraggio, aree di stazionamento, torri di controllo e le strutture necessarie per il loro funzionamento.

#### **DEFINIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI ALLE PMI**

53. "strumenti di debito": un accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo concordato. Gli strumenti di debito possono prendere la forma di prestiti e di altri strumenti di finanziamento che offrono a colui che concede il prestito o effettua l'investimento, come componente predominante, una remunerazione minima fissa e che sono almeno in parte garantiti;
54. "entità delegata": un'istituzione finanziaria, ad esempio la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, un ente di diritto pubblico o un ente di diritto privato con un mandato di servizio pubblico, che ha ricevuto da uno Stato membro l'incarico di gestire uno strumento finanziario;
55. "investimento azionario": il conferimento di capitale a una impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della totale o parziale proprietà di quella stessa impresa laddove l'investitore azionario può assumere un certo controllo della gestione e condividere gli utili;
56. "strategia di uscita" si intende la liquidazione di partecipazioni da parte di un veicolo di investimento o di un altro investitore secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento, compresi il *trade sale* (vendita commerciale), il *write-off* (liquidazione), il rimborso di azioni privilegiate/prestiti, la vendita ad un altro veicolo di investimento o ad un altro investitore, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali (IPO);
57. "società di intermediazione finanziaria": qualsiasi intermediario finanziario, indipendentemente dalla forma e dall'assetto proprietario, compresi gli organismi incaricati dallo Stato membro di attuare la misura di finanziamento del rischio, i fondi di fondi, i fondi di investimento di private equity e i fondi di investimento pubblici;
58. "prima vendita commerciale": la prima vendita effettuata da un'impresa su un mercato dei prodotti o dei servizi, eccezion fatta per le vendite limitate volte a sondare il mercato.
59. "investimento ulteriore": un investimento supplementare che segue una o più serie di investimenti;
60. "garanzia": l'impegno scritto ad assumersi, in parte o nella sua interezza, una transazione sotto forma di equity, quasi-equity, o strumenti di debito di un terzo o del

---

<sup>26</sup> GU L 290 dell'8.11.2007, pag. 14.



risultato positivo da parte di un terzo dei propri obblighi nel caso di un evento che inneschi tale garanzia;

61. "tasso di garanzia": percentuale di copertura delle perdite relativa a ciascuna transazione effettuata sul portafoglio garantito;
62. "investitore privato indipendente": un investitore privato indipendente dalla PMI in cui investe, compresi i gestori privati di fondi e la Banca europea per gli investimenti o il Fondo europeo per gli investimenti, a condizione che l'investimento in questione venga effettuato utilizzando risorse proprie ottenute a condizioni di mercato;
63. "investimento": una o più serie di investimenti in un'impresa;
64. "persona fisica": ai fini degli articoli 17 e 19, qualsiasi persona che non sia un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
65. "strumenti di debito": prestiti concessi alle PMI ammissibili da una società di intermediazione finanziaria a condizione che quest'ultima contribuisca al finanziamento di tali prestiti utilizzando risorse proprie in misura conforme alle percentuali di cui all'articolo 17, paragrafo 10 e che essa sia in grado di dimostrare sulla base dei bilanci degli ultimi 3 anni che il portafoglio prestiti che beneficia della misura di finanziamento del rischio comprende un numero significativo di PMI le quali, alla luce dei criteri di rating inerenti al portafoglio, non sarebbero state finanziate senza la misura;
66. "costi di esplorazione": costi di esplorazione sostenuti dalle PMI che non hanno ancora effettuato la loro prima vendita commerciale o che operano da meno di cinque anni dalla loro prima vendita commerciale su un mercato, qualora tali costi non producano investimenti. I costi di esplorazione non possono comprendere i costi giuridici e amministrativi legati al fondo di investimento o ai suoi gestori;
67. "totale finanziato": una o più serie di finanziamenti di una PMI ammissibile, compresi gli investimenti ulteriori di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del presente regolamento;
68. "investimento quasi azionario": un tipo di finanziamento che si colloca tra investimento e debito e ha un rischio più elevato del debito privilegiato e un rischio inferiore rispetto al patrimonio di qualità primaria il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti quasi azionari possono essere strutturati come debito, di norma non garantito e subordinato e in alcuni casi convertibile in azioni o azioni privilegiate;
69. "capitale di sostituzione" si intende l'acquisto di azioni esistenti in un'impresa da un investitore o da un azionista precedente;
70. "PMI non quotata": una PMI che non figura nel listino ufficiale di una borsa valori. Ai fini del presente regolamento, una PMI quotata su una piattaforma di negoziazione alternativa specializzata nelle PMI viene considerata non quotata;
71. "cooperazione tra le varie organizzazioni": lo sviluppo di strategie commerciali o di strutture di gestione comuni, la fornitura di servizi comuni o di servizi che agevolano la cooperazione, lo svolgimento di attività coordinate, ad esempio nei settori della ricerca e del marketing, il sostegno apportato alle reti e ai raggruppamenti di imprese, il miglioramento dell'accessibilità e della comunicazione, l'utilizzo di strumenti comuni per incoraggiare l'imprenditorialità e gli scambi con le PMI;

- 72. "servizi di consulenza in materia di cooperazione": servizi di consulenza, assistenza e formazione volti a favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze e a migliorare la cooperazione;
- 73. "servizi di sostegno alla cooperazione": la fornitura di locali ad uso ufficio, siti web, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, manuali, documenti di lavoro e modelli di documenti;
- 74. "piattaforme alternative di negoziazione": mercato azionario o veicolo di investimento specializzato nello scambio di azioni di PMI che agevola l'incontro tra gli investitori e le PMI destinatarie;

#### **DEFINIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE**

- 75. "alle normali condizioni di mercato": una situazione in cui le condizioni relative alla transazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate da imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Si ritiene che se la transazione si svolge nel quadro di una gara d'appalto aperta, incondizionata e trasparente il principio delle normali condizioni di mercato risulti soddisfatto;
- 76. "collaborazione effettiva": forme di collaborazione finalizzate allo scambio di conoscenze e/o tecnologie o al raggiungimento di un obiettivo comune basato sulla suddivisione del lavoro; le parti che collaborano definiscono congiuntamente l'ambito del progetto di ricerca e condividono i rischi e i risultati della collaborazione. I subappalti non sono considerati forme di collaborazione effettiva;
- 77. "sviluppo sperimentale": acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo diretto di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota e la certificazione, che riguardano prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente rappresentativo dell'effettiva situazione operativa se l'obiettivo primario è la realizzazione di ulteriori miglioramenti tecnici relativi a tali prodotti, processi e servizi che non sono stabiliti in misura sostanziale, ad esclusione quindi dei casi in cui l'obiettivo primario è lo sviluppo di mercati. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di certificazione. In tutti gli altri casi i prototipi e i prodotti pilota non sono destinati ad un utilizzo commerciale.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

- 78. "ricerca fondamentale": lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;

79. "personale altamente qualificato": membri del personale titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore, che può comprendere anche una formazione di dottorato;
80. "ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio e/o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione di sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota su scala ridotta destinate a valutare e certificare l'efficacia del metodo di produzione, se necessarie ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini di certificazione di tecnologie generiche, nella misura in cui tali prototipi e linee pilota non possano essere utilizzati commercialmente;
81. "servizi di consulenza in materia di innovazione": consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento, acquisizione, protezione delle conoscenze e di commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale, di accordi di licenza e di utilizzo delle norme;
82. "servizi di supporto all'innovazione": la messa a disposizione di locali per ufficio, banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, laboratori, etichettatura di qualità, test e certificazione;
83. "impresa innovativa": un'impresa
- i) che possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o
  - ii) i cui costi di ricerca e sviluppo sostenuti rappresentano almeno il 15% del totale dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una "start-up" senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore dei conti esterno;
84. "innovazione dell'organizzazione": l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti a livello di pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
85. "spese di personale": spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca;
86. "innovazione dei processi": l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di

servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

87. "organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza": un ente (quali le università o gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, gli intermediari dell'innovazione, gli enti collaborativi reali o virtuali orientati alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività, a titolo non discriminatorio e non esclusivo, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze;

L'ente può svolgere attività economiche a condizione che queste contribuiscano al raggiungimento dell'obiettivo principale e non compromettano l'indipendenza delle attività principali dell'ente, siano intrinsecamente legate alle attività principali, rappresentino soltanto una porzione non essenziale del bilancio destinato alla ricerca indipendente e siano realizzate a condizioni di mercato.

I finanziamenti, i costi e i ricavi delle attività economiche devono essere contabilizzati separatamente.

Le imprese in grado di esercitare un'influenza su tale ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

88. "infrastruttura di ricerca": gli impianti, le risorse e i servizi connessi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi i principali impianti o complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e qualsiasi altro mezzo necessario alla ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o organizzate in rete ("distribuite")<sup>27</sup>;
89. "distacco": la messa a disposizione temporanea, da parte di un beneficiario, di personale avente diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro.

#### ***DEFINIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE***

90. "tutela dell'ambiente": qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale di tali risorse, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili;

---

<sup>27</sup> Conformemente all'articolo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC), GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

91. "risparmio energetico": quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
92. "infrastrutture dell'energia": le categorie delle infrastrutture energetiche definite nell'allegato II della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e modifica i regolamenti (CE) nn. 713/2009, 714/2009 e 715/2009<sup>28</sup>;
93. "norma dell'Unione":
- (a) una norma dell'Unione imperativa che determini i livelli di tutela dell'ambiente che le singole imprese devono raggiungere, o
  - (b) l'obbligo, previsto dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>29</sup>, di applicare le migliori tecniche disponibili che risultano dalle più recenti informazioni pertinenti pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva;
94. "sito contaminato": sito ove sia confermata la presenza, imputabile all'uomo, di sostanze pericolose in quantità tale da rappresentare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del terreno (compresi i terreni forestali). I danni ambientali interessati consistono nel degrado della qualità del suolo, delle acque di superficie o delle falde freatiche;
95. "meccanismo di cooperazione": meccanismo che soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6, 7 o 8 della direttiva (CE) 2009/28 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili<sup>30</sup>;
96. "fonti di energia rinnovabili": le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, degli oceani, delle centrali idroelettriche, energia derivata da biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;
97. "biocarburanti": un carburante liquido o gassoso per trasporti ricavato dalla biomassa;
98. "biocarburanti sostenibili": i biocarburanti conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 della direttiva (CE) 2009/28 del Parlamento europeo e del Consiglio volta a promuovere l'uso dell'energia derivante dalle fonti rinnovabili<sup>31</sup>;
99. "produzione di energia da fonti di energia rinnovabili": energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'energia elettrica utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta come risultato di detti sistemi;

<sup>28</sup> <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/pe00/pe00075.en12.pdf>

<sup>29</sup> GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

<sup>30</sup> GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

<sup>31</sup> GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

100. "cogenerazione": la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;
101. "imposta ambientale": qualsiasi imposta la cui specifica base imponibile abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell'ambiente;
102. "premio per l'immissione di energia in rete": premio che si aggiunge al prezzo di mercato, che permette ai produttori di energia rinnovabile di praticare prezzi di mercato;
103. "livello minimo di imposizione dell'Unione": il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione dell'Unione; per quanto riguarda i prodotti energetici e l'energia elettrica, per livello minimo di imposizione dell'Unione si intende il livello minimo di imposizione di cui all'allegato I della direttiva 2003/96/CE<sup>32</sup>;
104. "investimenti in attivi materiali": gli investimenti realizzati in terreni (compresi i terreni forestali) strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, gli investimenti in fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e gli investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente;
105. "principio chi inquina paga": principio in base al quale i costi delle misure di lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore, a meno che non sia possibile individuare il responsabile dell'inquinamento oppure questi non possa essere ritenuto tale a norma della legislazione nazionale o dell'Unione o non possa essere tenuto a sostenere i costi degli interventi di risanamento. In questo contesto, per inquinamento si intendono i danni provocati dall'inquinatore che degrada direttamente o indirettamente l'ambiente o che crea le condizioni che portano a tale degrado<sup>33</sup> dell'ambiente fisico o delle risorse naturali;
106. "responsabilità di bilanciamento standard": le responsabilità di bilanciamento che vengono solitamente applicate negli Stati membri ai produttori di energia elettrica, compresi i produttori di energia elettrica convenzionale.

---

<sup>32</sup> GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

<sup>33</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 1975, concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 1).

## **ALLEGATO II** **Definizione di PMI**

### *Articolo 1* **Impresa**

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

### *Articolo 2* **Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese**

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.

### *Articolo 3* **Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari**

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:
  - (a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
  - (b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
  - (c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

- (d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
- (a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - (b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - (c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - (d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera "mercato contiguo" il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi ai massimali di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

#### *Articolo 4*

#### ***Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento***

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo



del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constatata di aver superato, su base annua, o di essere scesa al di sotto delle soglie degli effettivi o delle soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce lo status di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

#### *Articolo 5* ***Gli effettivi***

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- (a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
- (b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- (c) dai proprietari gestori;
- (d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

#### *Articolo 6* ***Determinazione dei dati dell'impresa***

1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento. Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata. Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento. Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.
4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

**ALLEGATO III**  
**Informazioni relative agli aiuti di Stato esentati alle condizioni previste dal presente regolamento**

**PARTE I**

da trasmettere utilizzando l'applicazione informatica della Commissione di cui all'articolo 10

<b>Riferimento dell'aiuto</b>	<i>(da completare a cura della Commissione)</i>	
<b>Stato membro</b>		
<b>Numero di riferimento dello Stato membro</b>		
<b>Regione</b>	<b>Denominazione della regione (NUTS<sup>34</sup>)</b>	<b>Status dell'aiuto a finalità regionale<sup>35</sup></b>
<b>Autorità che concede l'aiuto</b>	<b>Denominazione</b>	
	<b>Indirizzo</b>	
	<b>Pagina Web</b>	
<b>Titolo della misura di aiuto:</b>		
<b>Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale rilevante)</b>		
<i>Link Web al testo integrale della misura di aiuto</i>		
<b>Tipo di misura</b>	<b>Regime</b>	
	<b>Aiuto ad hoc</b>	<b>Denominazione del beneficiario e del gruppo cui appartiene<sup>36</sup></b>
<b>Modifica di un regime di aiuto esistente o di un aiuto ad hoc</b>		<b>Numero di aiuto della Commissione</b>
	<b>Proroga</b>	
	<b>Modifica</b>	

<sup>34</sup> NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2.

<sup>35</sup> Articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (status A); articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (status C), zone non assistite, ovvero zone non ammissibili agli aiuti a finalità regionale (status N).

<sup>36</sup> Ai sensi delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato e ai fini del presente regolamento, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia ha stabilito che le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria.

<b>Durata<sup>37</sup></b>	<b>Regime</b>	<b>Dal gg/mm/aaaa al g/mm/aaaa</b>	
<b>Data di concessione<sup>38</sup></b>	<b>Aiuto <i>ad hoc</i></b>	gg/mm/aaaa	
<b>Settore/i economico/i interessato/i</b>	<b>Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti</b>		
	<b>Limitato a settori specifici: Specificare ai sensi della NACE Rev. 2<sup>39</sup></b>		
<b>Tipo di beneficiario</b>	<b>PMI</b>		
	<b>Grandi imprese</b>		
<b>Dotazione di bilancio</b>	<b>Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime<sup>40</sup></b>	<b>Valuta nazionale ... (importi complessivi)</b>	
	<b>Importo totale dell'aiuto <i>ad hoc</i> concesso all'impresa<sup>41</sup></b>	<b>Valuta nazionale ... (importi complessivi)</b>	
	<b>Per le garanzie<sup>42</sup></b>	<b>Valuta nazionale ... (importi complessivi)</b>	
<b>Strumento di aiuto (articolo 5)</b>	<b>Sovvenzione/Contributi in conto interessi</b>		
	<b>Prestito/Anticipi rimborsabili</b>		
	<b>Garanzia (se del caso, facendo riferimento alla decisione della Commissione<sup>43</sup>)</b>		
	<b>Agevolazioni o esenzioni fiscali</b>		
	<b>Capitale di rischio</b>		
	<b>Altro (specificare)</b>		
<b>Se cofinanziato da fondi UE</b>	<b>Denominazione del fondo UE:</b>	<b>Importo del finanziamento (per fondo UE)</b>	<b>Valuta nazionale ... (importi complessivi)</b>

<sup>37</sup> Periodo durante il quale l'autorità erogatrice si può impegnare a concedere l'aiuto.

<sup>38</sup> Determinata in base al punto 36 del regolamento.

<sup>39</sup> NACE Rev.2 — Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea. Generalmente, il settore è specificato a livello di gruppo.

<sup>40</sup> Per un regime di aiuti: indicare l'importo annuo totale della dotazione prevista ai sensi del regime o l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.

<sup>41</sup> Per un aiuto *ad hoc*: indicare l'importo complessivo dell'aiuto/del minor gettito fiscale.

<sup>42</sup> Per le garanzie, indicare l'importo (massimo) del credito garantito.

<sup>43</sup> Eventualmente, riferimento alla decisione della Commissione che approva la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, in linea con l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento.

## PARTE II

da trasmettere utilizzando l'applicazione informatica della Commissione di cui all'articolo 10

Indicare la disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria a norma della quale viene data attuazione alla misura di aiuto

Obiettivo principale — obiettivi generali (elenco)	Obiettivi (elenco)	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale (importi complessivi)	Maggior azione PMI in %
Aiuti a finalità regionale — aiuti agli investimenti <sup>44</sup> (articolo 15)	<b>Regime</b>	...%	
	Aiuto <i>ad hoc</i> (articolo 15, paragrafo 1)	...%	
Aiuti a finalità regionale — aiuti al funzionamento (articolo 16)	Costi di trasporto di merci nelle zone ammissibili (articolo 16, paragrafo 2, lettera a))	...%	
	Costi aggiuntivi nelle zone ultraperiferiche (articolo 16, paragrafo 2, lettera b))	...%	
Aiuti alle PMI — aiuti agli investimenti (articolo 17)		...%	
Aiuti alle PMI — accesso delle PMI ai finanziamenti	Aiuti al finanziamento del rischio (articolo 17)	... valuta nazionale	
	Aiuti alle imprese in fase di avviamento (articolo 20)	... valuta nazionale	
Aiuti alle PMI — aiuti alle piattaforme alternative di negoiazione specializzate nelle PMI (articolo 21)		...%; Se la misura prende consiste in aiuti alle imprese in fase di avviamento: ... valuta nazionale	

<sup>44</sup> In caso di aiuti *ad hoc* a finalità regionale che integrano aiuti concessi a norma di uno o più regimi di aiuti, indicare sia l'intensità di aiuto a norma del regime che l'intensità dell'aiuto *ad hoc*.

<b>Aiuti alle PMI — aiuti ai costi di esplorazione (articolo 22)</b>		...%		
<b>Aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione (articoli da 23 a 26)</b>	<b>Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (articolo 23)</b>	<b>Ricerca fondamentale (articolo 21, paragrafo 2, lettera a))</b>	...%	
		<b>Ricerca industriale (articolo 23, paragrafo 2, lettera b))</b>	...%	
		<b>Sviluppo sperimentale (articolo 23, paragrafo 2, lettera c))</b>	...%	
	<b>Aiuti alla creazione di infrastrutture di ricerca (articolo 24)</b>		...%	
	<b>Aiuti all'innovazione per le PMI (articolo 25)</b>		...%	
	<b>Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca (articolo 26)</b>		...%	
	<b>Aiuti alla formazione (articolo 27)</b>		...%	
<b>Aiuti all'occupazione — aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili (articolo 28 e 29)</b>	<b>Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati o per l'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali (articolo 26)</b>		...%	
	<b>Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili (articolo 28)</b>		...%	
<b>Aiuti per la tutela dell'ambiente (articoli da 30 a 36)</b>	<b>Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione europea in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme (articolo 30)</b>		...%	
	<b>Aiuti per l'acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme dell'Unione o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme dell'Unione (articolo 30)</b>		...%	
	<b>Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato delle PMI a future norme dell'Unione (articolo 31)</b>		...%	
	<b>Aiuti agli investimenti per la tutela ambientale per misure di risparmio energetico (articolo 32)</b>		...%	
	<b>Aiuti agli investimenti per la tutela ambientale a favore della cogenerazione ad alto rendimento (articolo 33)</b>		...%	
	<b>Aiuti agli investimenti per la tutela ambientale volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 34)</b>		...%	
	<b>Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali (articolo 35)</b>		...%	

	<b>Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati (articolo 36)</b>	...%	
	<b>Aiuti agli investimenti per energia di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti (articolo 37)</b>	...%	
	<b>Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale (articolo 38)</b>	...%	

### Parte III

**MODULO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLA CONCESSIONE DI MISURE DI AIUTO INDIVIDUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 E PER LA TRASMISSIONE DI TALI INFORMAZIONI ALLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 12**

<b>Riferimento dell'aiuto</b>		
<b>Stato membro</b>		
<b>Autorità che concede l'aiuto</b>	<b>Denominazione</b>	
	<b>Pagina Web</b>	
<b>Denominazione del beneficiario, numero di partita IVA e denominazione del gruppo cui appartiene</b>		
<b>Tipo di beneficiario</b>	<i>PMI</i>	
	<i>Grande impresa</i>	
<b>Regione in cui risiede il beneficiario</b>	<b>Denominazione della regione (NUTS<sup>45</sup>)</b>	<b>Status dell'aiuto a finalità regionale<sup>46</sup></b>
<b>Settore/i economico/i in cui opera il beneficiario</b>	<i>Codice NACE Rev. 2 e breve descrizione</i>	
<b>Elemento di aiuto espresso come importo complessivo in valuta nazionale<sup>47</sup></b>		
<b>Strumento di aiuto<sup>48</sup></b>	<b>Sovvenzione/contributo in conto interessi</b>	
	<b>Prestito/Anticipi rimborsabili/Sovvenzione rimborsabile</b>	
	<b>Garanzia</b> (se del caso, facendo riferimento alla decisione della Commissione <sup>49</sup> )	
	<b>Agevolazione o esenzione fiscale</b>	
	<b>Finanziamento del rischio</b>	
	<b>Altro</b> (specificare)	

<sup>45</sup> NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2.

<sup>46</sup> Articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (status A); articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (status C), zone non assistite, ovvero zone non ammissibili agli aiuti a finalità regionale (status N).

<sup>47</sup> Equivalente sovvenzione lordo o, per i regimi di aiuti per il finanziamento del rischio, l'importo dell'investimento pubblico.

<sup>48</sup> Se l'aiuto viene concesso tramite strumenti d'aiuto diversi, l'importo dell'aiuto va fornito per strumento.

<sup>49</sup> Se applicabile, riferimento alla decisione della Commissione che approva la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo.



<b>Data di concessione</b>	gg/mm/aaaa
<b>Obiettivo dell'aiuto</b>	
<b>Basi giuridiche nazionali</b> , incluse le disposizioni di applicazione ed eventualmente il regime nell'ambito del quale viene concesso l'aiuto	

## ALLEGATO IV

### Modulo per la domanda di aiuto per il riconoscimento dell'effetto di incentivazione di cui all'articolo 6

1. Informazioni sul beneficiario dell'aiuto:
  - denominazione, indirizzo legale della sede principale, principale settore di attività (codice NACE);
  - dichiarazione attestante che non si tratta di un'impresa in difficoltà ai sensi del presente regolamento;
  - dichiarazione relativa agli aiuti (compresi gli aiuti de minimis e gli aiuti di Stato) già ricevuti negli ultimi tre anni per altri progetti;
  - dichiarazione relativa agli aiuti già ricevuti o previsti per lo stesso progetto e concessi da altre autorità.
  
2. Informazioni sul progetto/sull'attività da finanziare:
  - descrizione del progetto;
  - descrizione degli effetti positivi previsti per la regione interessata (per esempio, numero di posti di lavoro creati o mantenuti, attività di RSI, attività di formazione, creazione di un raggruppamento di imprese);
  - base giuridica pertinente (nazionale, dell'Unione o entrambe);
  - date previste di inizio e di conclusione del progetto;
  - luogo o luoghi di esecuzione del progetto.
  
3. Informazioni sul finanziamento del progetto:
  - investimenti e altri costi relativi al progetto;
  - totale dei costi ammissibili;
  - importo dell'aiuto necessario per realizzare il progetto/l'attività;
  - intensità di aiuto.
  
4. Informazioni sulla necessità dell'aiuto e impatto previsto:

breve descrizione della necessità dell'aiuto e del suo impatto sulla decisione relativa all'investimento o all'ubicazione; — indicazione di un investimento o di un luogo alternativo in assenza dell'aiuto.

## **ALLEGATO V**

### **Disposizioni relative al sito web unico dello Stato membro**

- (1) Gli Stati membri dovrebbero organizzare il proprio sito web unico relativo agli aiuti di Stato sul quale pubblicare le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, in modo tale da garantire un accesso agevole alle informazioni.
- (2) L'accesso al sito web dovrebbe essere garantito da uno strumento di ricerca o da un'interfaccia utente di ricerca (la "funzione di ricerca"). Tale funzione di ricerca dovrebbe permettere di effettuare una ricerca per singola informazione e per combinazioni di informazioni. I risultati della ricerca dovrebbero essere scaricabili in almeno due formati standard diversi per permettere l'ulteriore trattamento delle informazioni in un foglio elettronico (ad esempio, XLS o CSV) o tramite altri programmi basati su tecniche web (ad esempio, XML o HTML).
- (3) L'accesso al sito web dovrebbe essere garantito ad ogni parte interessata senza limitazioni o obbligo di registrazione.